REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII | BARI, 10 OTTOBRE 2006 | N. 129

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 agosto 2006, n. 372
L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali e di una stazione di trasferimento di R.S.U. ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. N. 22/97 – Proponente: AMIU s.p.a.
Pag. 17098

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 373
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone, in località Ovara – Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (Fg) - Proponente: Impresa Geom. Agriesti Aurelio.
Pag. 17108

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 374
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di una struttura turistica polifunzionale in località Torre Canneto – Comune di Lizzano - Proponente: Pinea s.r.l.
Pag. 17110

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 386
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Struttura alberghiera in Contrada Masseria Marcantuddo – Comune di Mandria (Ta) - Proponente: Residence Trecento tomoli s.r.l.
Pag. 17112

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 387
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Costruzione deposito per trasformatori elettrici ed olio minerale connesso con l'opificio di decontaminazione dei trasformatori – Comune di Seclì (Le) – Proponente: Sea Marconi s.r.l.
Pag. 17114

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 388
L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento di un impianto di produzione di biodiesel - Proponente: Ital Bi Oil s.r.l.
Pag. 17117

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 391
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Cava di pietra calcarea Loc. "Rodigliane" di Alessano – Ditta Biasco Pietro.
Pag. 17123

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 392
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Di Summa Aldo – Ampliamento cava di tufo calcarenitico loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B.
Pag. 17127

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 393
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Romano Vito Leonardo – Ampliamento coltivazione mineraria di cava. Loc. "Magnati" di Gioia del Colle.
Pag. 17129

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 394
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Zurlo Cave s.r.l. - Ampliamento cava di tufo calcarenitico loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B.
Pag. 17133

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 395
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Adriatica Inerti srl – Prosecuzione di coltivazione e ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e calcare. Loc. "Mascava" di Brindisi.
Pag. 17135

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 396
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Scaringi Giuseppe – Ampliamento di cava loc. "Lamamara" di Trani.
Pag. 17138

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 397
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Scassillo Giovanni – Apertura cava di pietra calcarea da taglio e lavorazione. Contrada "Santa Lucia o Petrale" di Trani.
Pag. 17140

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 398
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta F.lli Ciullo snc – Valutazione d'Impatto Ambientale per proroga esercizio attività di cava. Località "Itri" di Gallipoli.
Pag. 17143

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 402
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie al D. Lgs. 152/99 – Comune di Canosa di Puglia (Ba) - Proponente: Acquedotto Pugliese s.p.a. – Compartimento di Trani.
Pag. 17146

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 403
L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Parco eolico in località Montorsi in agro di Volturino (Fg) – Proponente: Ferrovie del Gargano s.r.l.
Pag. 17148

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 404
Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza – Ampliamento attività sportiva nel comune di Porto Cesareo (Le) – Proponente: Miccoli Domenico.
Pag. 17154

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 407
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in località Martine – Comune di Castrignano del Capo (Le) - Proponente: Energia Viva s.a.s.
Pag. 17156

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 408
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ampliamento attività produttiva dell'attività industriale dello stabilimento Magneti Marelli Powertrain s.p.a. - Proponente: Magneti Marelli Powertrain s.p.a.
Pag. 17159

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 409
Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di una struttura alberghiera nel Comune di Mandria (Ta) - Proponente: Messapi Tour s.r.l.
Pag. 17161

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 410
L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in località Serro di Luca - Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) - Proponente: Rosa dei Venti 2 s.r.l.
Pag. 17164

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 agosto 2006, n. 372

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali e di una stazione di trasferimento di R.S.U. ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. N. 22/97 - Proponente: AMIU s.p.a.

L'anno 2006 addì 3 del mese di agosto in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11640 del 04.10.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente la realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali e di una stazione di trasferimento di R.S.U., ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. N. 22/97, proposto dall'AMIU S.p.A. - Viale Lindemann - Z.I. Bari -;

- con nota prot. n. 12645 del 04.11.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01). Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;

- con nota acquisita al prot. n. 4302 del 24.03.2006 la società istante comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito sul B.U.R.P. n. 155 del 15.12.05, sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi del 07.12.2005. Con la stessa nota l'AMIU S.p.A. precisava di aver provveduto a depositare copia della documentazione del progetto proposto alla Regione Puglia - Ufficio Rifiuti -, all'ARPA Puglia - DAP di Bari all'ASL BA/4 - Dipartimento di prevenzione -, alla Provincia ed al Comune di Bari;

- con nota acquisita al prot. n. 7731 del 23.06.2006 l'AMIU S.p.A. trasmetteva la revisione del progetto adeguato alle prescrizioni della Provincia di Bari e del Commissario Delegato Emergenza Ambientale;

➤ il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.07.2006, ha rilevato quanto segue:

Il presente parere è relativo allo Studio d'Impatto Ambientale elaborato dall'A.M.I.U. S.p.A. in merito all'attività di gestione rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e di altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da autorizzarsi ex art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii. e L.r. n. 30/86.

Le predette attività vengono di seguito brevemente rappresentate:

✓ Stazione di trasferimento allibrata in catasto al Fg n. 18 p.lla 575. Accesso al sito posto in via La Rotella;
✓ Stoccaggio provvisorio e trattamento di messa in sicurezza di rifiuti urbani pericolosi, speciali non pericolosi assimilati agli urbani e rifiuti speciali fuori privativa nell'area allibrata in catasto al Fg. n. 18 P.lla 74. Accesso al sito posto in viale Lindemann.

Data la natura delle iniziative in progetto e visti gli obblighi stabiliti dalla normativa regionale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (L.r. n. 11/2001). l'azienda ha proceduto alla redazione di uno Studio d'Impatto Ambientale sviluppato ed elaborato sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- ✓ L'attività di trasferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ricadendo tra le tipologie di attività riportate nell'allegato B del D.Lgs 22/1997 (D13 "Attività di raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 - D12") rientra fra le tipologie riportate al punto A2h dell'allegato A della L.R. 11/2001 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale, è sottoposto a procedura di valutazione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 comma 1 della medesima legge;

- ✓ L'attività di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati prevede lo svolgimento di attività rientranti fra quelle incluse nell'Allegato B del D.Lgs 22/1997 al punti D13, D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al punti D1 - D12) e D 15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 - D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione), e nell'allegato C ai punti R4 (Riciclo/recupero dei metalli, dei composti metallici e di altre sostanze inorganiche) e R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle attività di recupero di cui dalla R1 alla R12). La capacità dell'impianto per i rifiuti speciali noi] pericolosi è al di sotto dei valori di soglia indicati ai punti A2k, A2m e A2n dell'allegato A della L.R. 11/2001 ed inoltre essa ricade fra le tipologie descritte al punto B2a. Pertanto si desume che quest'ultima non è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale bensì a procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 11/2001. L'azienda ha ritenuto comunque di elaborare uno Studio d'Impatto Ambientale anche per l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non presentato congiuntamente a quello relativo all'attività di trasferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

1. Iter tecnico amministrativo

La documentazione tecnica di cui alla L.r. n. 30/86 e l'allegato Studio d'Impatto Ambientale, redatto ai sensi della L.r. n. 11/2001 necessari per conseguire l'autorizzazione degli impianti in progetto al i degli artt.27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, sono stati trasmessi agli enti di seguito riportati:

- ✓ Regione Puglia - Ufficio Via; (Data di presentazione 07.09.2005)
- ✓ Regione Puglia - Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifiche; (Data di presentazione 07.09.2005)
- ✓ Provincia di Bari - Assessorato all'Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti; (Data di presentazione 15.09.2005)
- ✓ A.R.P.A. Puglia - D.A.P. di Bari; (Data di presentazione 15.09.2005)
- ✓ A.S.L. BA/4 - Dipartimento di Prevenzione; (Data di presentazione 15.09.2005)
- ✓ Sindaco - Comune di Bari; (Data di presentazione 15.09.2005).

Su richiesta dell'Ufficio VIA della Regione Puglia (nota prot. 12645 del 04.11.2005), l'azienda ha provveduto alla pubblicazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 dell'avviso di avvenuto deposito dello Studio d'Impatto Ambientale presso gli enti competenti sulle seguenti testate (Allegato n. 4):

- ✓ Bollettino Ufficiale Regione Puglia del 15 dicembre 2006, n. 155;
- ✓ Regione Puglia - Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifiche; (Data di presentazione 07.09.2005);
- ✓ Albo Pretorio del Comune di Bari;
- ✓ La Stampa del 7 dicembre 2005, n. 139;
- ✓ La Gazzetta del Mezzogiorno del 7 dicembre 2005;
- ✓ Inserimento dell'avviso sul sito internet della Gazzetta del Mezzogiorno per 15 giorni.

Non risultano pervenute all'Assessorato all'Ecologia richieste da parte di possibili soggetti interessati che chiedessero informazioni, delucidazioni, ecc. in merito alle iniziative proposte dall'A.M.I.U. S.p.A.

A seguito delle proroghe della dichiarazione stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non contenuti nel D.P.C.M. 29 dicembre 2005 e successivamente reiterato con D.P.C.M. 1 giugno 2006, l'azienda ha trasmesso la documentazione tecnica di cui alla L.R. n. 30/86 e l'allegato Studio d'Impatto Ambientale anche

all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per il seguito di competenza.

A seguito dell'iter tecnico amministrativo condotto presso tutti gli enti interessati, dopo l'analisi del progetto effettuata dai diversi organismi tecnici, con nota del 16/05/2006, l'A.M.I.U. S.p.A. ha comunicato i codici dei rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale e quelli per i quali si chiede l'autorizzazione alla Provincia di Bari.

2. Valutazione del progetto da parte degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni.

La documentazione tecnica di cui alla L.R. n. 30/86 è stata valutata dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni richieste dall'A.M.I.U. Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale e Provincia di Bari) i quali hanno richiesto alcune modifiche ed integrazioni al progetto originario.

Per conto della Provincia di Bari, la predetta documentazione tecnica è stata esaminata nella seduta del Comitato Tecnico del Servizio Rifiuti in data 17 gennaio 2006 e, per conto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, la stessa è stata esaminata dall'Organismo tecnico di supporto nella riunione del 19 aprile 2006.

Di seguito si illustrano le modifiche apportate al progetto originario (luglio 2005) richieste da parte dei predetti enti che riguardano le opere da realizzarsi per l'attivazione del centro di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti urbani e speciali:

✓ Al fine di migliorare la capacità operativa dell'azienda (in particolare nell'intento di favorire l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili e di quelli da smaltire presso impianti autorizzati diversi dalla discarica d'ambito) la stessa ritiene necessario disporre, all'interno del deposito aziendale, di spazi autorizzati per lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento preliminare di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla raccolta differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, residui lignei. rottami metallici, inerti, scarti tessili, abbigliamento., pneumatici e gomme, ecc.). Trattasi di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ex. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97, sempre esclusi dal campo di applicazione della L.R. 11/2001, aggiunti all'elenco previsto nella versione originaria del progetto (Luglio 2005 - cfr. par. 1.03.03) in quanto elencati nel par. 1.1., par.2.1, par. 3.1, par. 5.19, par. 6.1, par. 7.1, par. 8.4, par. 8.9, par. 9.1 e par. 10.2 del D.M.A. 5 febbraio 1998 a seguito delle mutate esigenze dell'azienda e direttamente riconducibili al profondo processo di ristrutturazione del servizio di raccolta differenziata attualmente in corso (avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" nel quartiere Japigia). La capacità di ricezione dell'ampliamento dell'impianto in progetto, nel quale effettuare la messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, è stata definita tenendo conto della potenzialità di raccolta differenziata giornaliera stimabile per il comune di Bari, parli a circa 192 t/giomo (70.000t/anno), anche in ragione del programma di espansione di questo servizio negli altri quartieri della città;

✓ Sono state introdotte alcune modifiche alle opere da realizzarsi c/o apportate delle integrazioni alla documentazione progettuale elaborata nel mese di luglio 2005 come di seguito rappresentato:
- E' stata redatta una nuova tavola (n.0) che riporta la perimetrazione definitiva e la destinazione d'uso delle diverse zone da destinare allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti che, unitamente alle Tavole n. 2.A, 4.B, 5.B e 6.1.B, chiarisce dettagliatamente l'articolazione complessiva delle aree da destinare alle attività di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali assimilati e non all'interno del deposito aziendale;
- E' stata rielaborata la Tav. 5B/bis, già inserita nel progetto originario, indicante tutte le aree scoperte da destinare alle messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata con particolare riferimento all'indicazione di nuove superfici individuate (Piazzale P2), in aggiunte a quelle già definite (piazzale P1) nella proposta originaria, per lo svolgimento delle attività di stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta

differenziata unitamente alle modalità di impermeabilizzazione delle stesse. Trattasi di aree interne al perimetro del confine aziendale attualmente destinate al deposito di mezzi ed attrezzature in esercizio. La variazione della superficie scoperta da destinare allo stoccaggio di rifiuti speciali solidi in container scarrabili è la seguente:

	Area	Rifiuti presenti	Adempimenti VIA	Estensione (m^2)
Progetto iniziale (luglio 2005)	P1	RSAU	Nessuno	1.850
Revisione (aprile/maggio 2006)	P1 + P2	RSAU, inerti, plastica, carta e cartone, metalli, tessili	Nessuno	4.470

- E' stata rielaborata la Tav. 6.1B/bis, già inserita nel progetto originario, indicante le nuove aree coperte, in aggiunta a quelle già individuate, da destinare allo svolgimento di attività di messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (rifiuti lignei e rottami di vetro) coli indicazione delle modalità di impermeabilizzazione delle stesse. Trattasi di aree interne al deposito aziendale attualmente utilizzate per il deposito di mezzi ed attrezzature di prossima dismissione. La variazione della superficie coperta da destinare allo stoccaggio di tali rifiuti solidi in cumuli è la seguente:

	Area	Rifiuti presenti	Adempimenti VIA	Estensione (m^2)
Progetto iniziale (luglio 2005)	n.d.	-----	Nessuno	0
Revisione (aprile/maggio 2006)	T/A+T/B	Rifiuti lignei e rottami di vetro	Nessuno	4.470

- E' stata ampliata e modificata, senza cambiarne l'ubicazione, l'area di stoccaggio provvisorio delle alghe prevedendo la realizzazione di muri di contenimento, interni ed esterni, all'interno del bacino di stoccaggio unitamente alla viabilità interna per i mezzi in servizio. Sono state altresì specificate le modalità di impermeabilizzazione del pavimento dell'area di stoccaggio nonché quelle di ancoraggio alle murature da realizzarsi dei teli in GORETEX di copertura dei cumuli da utilizzarsi per impedire la dispersione di odori nell'ambiente circostante (cfr. par. 1.05.02.04, 1.07.02, 2.03.02, 3.01.02.04 e Tav. 6.1B/Bis, 6.2B/Bis, 6.3B/Bis e 7.B/Bis). La variazione della superficie coperta da destinare allo stoccaggio di tali rifiuti solidi in cumuli è la seguente:

	Area	Rifiuti presenti	Adempimenti VIA	Estensione (m^2)
Progetto iniziale (luglio 2005)	n.d.	alghe	Nessuno	300
Revisione (aprile/maggio 2006)	T/C	alghe	Nessuno	700

- Adeguamento della sezione dedicata ai rifiuti contenenti amianto prevedendo l'installazione permanente di dispositivi utili per affrontare situazioni di emergenza (unità di decontaminazione ed aspirapolvere) ed indicando le procedure di sicurezza (cfr. par. 1.05.02.03, 1.07.02, 2.03.02 e Tav. 4.B/Bis) e gli ulteriori adempimenti amministrativi (Piano di Lavoro ex art. 34 del D.Lgs.n.277/91) da adottarsi in fase di avvio delle attività;

L'A.M.I.U. S.p.A. ha successivamente trasmesso la documentazione progettuale revisionata sulla base delle prescrizioni e delle richieste degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni finalizzate a migliorarne l'affidabilità e l'efficacia gestionale e conseguente a ridurre al minimo gli impatti ambientali connessi con l'esercizio delle attività in progetto.

3. Quadro programmatico

La localizzazione dell'impianto è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente per il comune di Bari in quanto l'area individuata risulta destinata ad insediamenti industriali dal vigente P.R.T. Agglomerato Bari-Modugno, Titolo III, art.11. (vedi Tavola n. 1.A e 1.B della Documentazione Tecnica di cui alla L.r. 3 ottobre 1986, n. 30).

In allegato alla Documentazione Tecnica di cui alla L.r. 3 ottobre 1986, n.30 è stata allegata la documentazione attestante la condivisione da parte del comune di Bari delle finalità di cui alla presente istanza di autorizzazione dell'esercizio della stazione di trasferimento.

Anche per quanto attiene il capannone che l'A.M.I.U. S.p.A. intende destinare ad attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi. in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la localizzazione dell'impianto all'interno della zona industriale e all'interno del deposito aziendale appare la soluzione ottimale per soddisfare le necessità dell'azienda.

4. Quadro di riferimento progettuale

L'attività di gestione rifiuti proposta dall'azienda è così sintetizzabile.

	Rifiuti non pericolosi (t/anno)	Rifiuti pericolosi (t/anno)
Stazione di trsferimento	213.000	0
Centro di stoccaggio	94.925	4.170

Nel seguito si descriveranno le diverse aree individuate dal progetto.

5.1 Stazione di trasferimento

La stazione di trasferimento è costituita da una struttura metallica esistente e a cavallo degli anni M e si estende su una superficie di 11.800 m^2.

Essa si compone di due moduli identici affiancati fra loro che si sviluppano su due livelli sfalsati.

Il livello superiore, servito da rampe, ospita il piazzale di manovra dei veicoli di raccolta con le relative postazioni di scarico unitamente alla fossa convogliamento dei rifiuti.

Su tale livello sono altresì ubicate le strutture e gli impianti di controllo e smistamento dei mezzi (box di comando, impianto semaforico, impianto megafonico) e le strutture di copertura delle postazioni di scarico.

La pressa stazionaria, solidale con la sovrastante fossa di convogliamento mediante la tramoggia di scarico, è posta al livello inferiore ovvero in corrispondenza della postazione di carico dei semirimorchi.

La stazione di trasferimento dei rifiuti è stata realizzata ipotizzando il suo funzionamento integrato con i semirimorchi utilizzati per il trasporto dei rifiuti in discarica.

Prima dell'avvio delle operazioni di trasferimento dei rifiuti, il portellone posteriore del semirimorchio viene aperto e, attraverso dei ganci instal-

lati all'esterno della camera di compressione, si procede al serraggio di quest'ultima alla predetta furgonatura del semirimorchio in modo da formare un circuito "unico" con quest'ultimo.

Si sottolinea che tutte le componenti dell'impianto, compresa la parte posteriore dei semirimorchi, sono dotate di guarnizioni che assicurano il contenimento integrale dei liquidi rilasciati durante le operazioni di trasferimento dei rifiuti.

L'impianto è stato realizzato tenendo conto della necessità di garantire un flusso ordinato dei mezzi in ingresso ed in uscita all'interno della stazione di trasferimento.

Tutta l'area interessata dalla presenza dell'impianto è pavimentata in asfalto e dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche che recapito all'interno della fogna consortile dell'A.S.I.

5.2 Centro di stoccaggio e trattamento preliminare

L'azienda ha la necessità di attrezzare delle superfici, coperte e scoperte, di estensione complessiva pari a 7.445 m2 per lo stoccaggio provvisorio e trattamento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- ✓ urbani pericolosi, speciali non pericolosi assimilati agli urbani e di rifiuti speciali fuori privativa;
- ✓ scarti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose e lesive per l'atmosfera;
- ✓ scarti di materiali contenenti amianto;
- ✓ alghe rimosse lungo i litorali.

Di seguito si riporta succintamente la descrizione delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti che l'istante intende svolgere.

Stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi, speciali non pericolosi assimilati agli urbani e di rifiuti speciali fuori privativa

Le attività che si intendono svolgere nelle aree coperte (Tettoia metallica 1.71, 5m2 e parte del capannone di stoccaggio) o scoperte (estensione complessiva pari a 4.470m2) da attrezzarsi all'interno del capannone di stoccaggio possono essere sintetizzate come segue:

- ✓ Carico e scarico dei rifiuti conferiti presso il centro di stoccaggio;
- ✓ Cernita manuale dei rifiuti conferiti;
- ✓ Separazione dei materiali recuperabili da quelli non recuperabili al fine di massimizzare il primo flusso di materiali rispetto al secondo;
- ✓ Deposito e custodia dei rifiuti da avviare al recupero e smaltimento.

Tutte le aree scoperte sono dotate di pavimentazione in asfalto e dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche all'interno della rete consortile dell'A.S.I. mentre tutte le superfici coperte sono dotate di pavimentazione industriale il cls.

Stoccaggio e trattamento di rifiuti elettronici contenenti sostanze pericolose e lesive per l'atmosfera

Le attività che si intendono svolgere nelle aree da attrezzarsi all'interno del capannone dell''A.M.I.U. SpA (estensione pari a circa 350m2) possono essere sintetizzate come segue:

- ✓ Trattamento preliminare di messa in sicurezza del RAEE contenenti sostanze lesive per l'atmosfera attraverso la rimozione di olio, gas ozono lesivi, interruttori al mercurio, ecc. da frigoriferi. condizionatori, ecc.;
- ✓ Trattamento preliminare di messa in sicurezza del RAEE contenenti sostanze pericolose (pile e batterie, lampade a mercurio c/o UN., liquidi pericolosi, ecc.);
- ✓ Smontaggio di parti e componenti da destinare al reimpiego (riciclaggio) c/o smaltimento in condizioni di sicurezza;
- ✓ Selezione e separazione dei materiali da avviare al recupero c/o smaltimento.

Tutte le aree interessate sono dotate di pavimentazione in cemento e le zone che, più di altre, potrebbero essere interessate da episodi di sversamento di prodotti liquidi, sono protette da tappeti antiacido e antiolio

Stoccaggio di rifiuti contenenti amianto

L'attività di stoccaggio di rifiuti speciali contenenti amianto avverrà in un area all'interno del capannone di stoccaggio di dimensioni pari a circa 75m2 nella quale saranno sempre presenti un aspirapolvere per la bonifica della zona da residui contaminanti e una unità di decontaminazione del personale (doccia+impianto di trattamento acque di scarico).

Il settore di stoccaggio sarà delimitato a seguito della realizzazione di una recinzione che impedirà l'accesso all'interno a soggetti non autorizzati.

Stoccaggio di alghe

L'A.M.I.U. S.p.A. ha la necessità di stoccare temporaneamente le alghe rimosse lungo i litorali all'interno di un proprio spazio aziendale al fine di agevolare le operazioni di smaltimento in discarica o di conferimento presso impianti destinati alla produzione di concimi ed ammendanti.

Il deposito avverrà all'interno di una zona coperta, di dimensioni pari a 700m^2 che sarà appositamente attrezzato mediante la realizzazione di un bacino in cls opportunamente impermeabilizzato (posizionamento di telo in HDPE dello spessore di 2,5mm) nonché dotato di una rete di intercettazione delle acque di percolazione e loro convogliamento in un pozzetto di raccolta. I cumuli saranno depostati all'interno di corridoi di dimensioni 5,9m x 8,0m e dotati di barriere di contenimento in new jersey prefabbricato e coperti con teli di copertura in goretex.

5. Quadro di riferimento ambientale

Le componenti ambientali che potrebbero influenzate dalla presenza del centro di stoccaggio e della stazione di trasferimento dei rifiuti in progetto sono le seguenti:

✓ Atmosfera: Qualità dell'aria;
✓ Acque: Acque superficiali e sotterranee;
✓ Suolo e sottosuolo;
✓ Ambiente naturale: vegetazione, flora e fauna;
✓ Paesaggio e patrimonio culturale;
✓ Ambiente antropico: agglomerati urbani, salute pubblica, infrastrutture e assetto amministrativo.

A conclusione della disamina dello stato dell'ambiente attuale e degli impatti attesi sulle singole componenti (vedi par. 3.4.), è stato definito un criterio di valutazione basato sull'utilizzo di matrici decisionali di supporto che tengono conto delle tipologie d'impatto rivenienti dalle attività che si intendono avviare (non è prevista la realizzazione di nuove opere, infrastrutture, volumi edilizi, ecc.).

Le tabelle di sintesi finale restituiscono una valutazione complessiva degli impatti ambientali (positivi e negativi) attesi.

Sulla base dell'attività di studio precedentemente effettuata è possibile affermare, per i due impiantì che si intendono attivare, quanto segue:

✓ **Stazione di trasferimento dei rifiuti:**

- Impatti positivi: Gli impatti positivi sono costituiti dalla possibilità di ottenere una consistente riduzione dei flussi di traffico generato a seguito dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nella città di Bari. Infatti, impiegando un numero di mezzi di media capacità di carico (n. 84) inferiore rispetto a quelli necessari per lo svolgimento dello stesso servizio senza l'attività di trasferimento, è possibile raccogliere i rifiuti indifferenziati prodotti nel predetto contesto urbano in un tempo minore in ragione della considerazione che il conferimento agli impianti di destinazione finale viene effettuato utilizzando n. 8 mezzi dotati di elevata capacità di carico (ad un conferimento di rifiuti indifferenziati effettuato con il semirimorchio circa 33 t - corrisponde il quantitativo raccolto da n. 3 compattori da 10t). Tutto questo determina dei notevoli vantaggi ambientali in termini di riduzione dei tempi di espletamento del servizio in ambito urbano con contestuale riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti, polveri e rumori in corrispondenza della viabilità extraurbano. Inoltre, l'attività di una stazione di trasferimento dei rifiuti consente di ottenere un'economia di gestione notevole in quanto gli oneri legati all'espletamento del servizio, nel loro complesso (raccolta cittadina e trasporto verso gli impianti di smaltimento), si riducono in virtù della riduzione dei chilometri complessivamente percorsi nel corso dell'anno dall'intero parco mezzi;

- Impatti negativi: Gli impatti negativi legati all'esercizio della stazione di trasferimento sono costituiti dal rilascio di effluenti liquidi (rilasci liquidi da rifiuti, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ecc.) ed emissioni in atmosfera (cattivi odori e polveri). La dimensione di tali impatti viene ridotta grazie alla presenza di impianti per il trattamento delle emissioni odorigerene, l'abbattimento delle

polveri e il collettamento all'interno della rete di fogna bianca gestita dell'ASI delle acque meteoriche impattanti sui piazzali. Le acque reflue di processo vengono raccolte in maniera separata e conferite presso impianti autorizzati;

✓ **Centro di stoccaggio e trattamento:**

- Impatti positivi: I principali effetti positivi legati all'esercizio di un centro di stoccaggio e trattamento per rifiuti urbani pericolosi e speciali fuori privativa è quello di ottenere una migliore separazione alla fonte dei rifiuti complessivamente prodotti nell'ambito urbano del comune di Bari. In tale maniera è possibile rendere alle utenze cittadine (domestiche e non domestiche) un servizio adeguato e conforme alle rigorose normative in merito ad apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, rifiuti contenenti amianto rinvenuti lungo le pubbliche, ecc. In particolare sarà possibile contrastare il conferimento improprio al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati agli urbani attivando delle raccolte selettive dedicate, a costi "accessibili", a particolari tipologie di utenze non domestiche insediate nel tessuto urbano che manifestano delle difficoltà ad avvalersi di altri operatori privati. L'altro impatto positivo è legato al recupero di manufatti presenti all'interno del deposito aziendale di proprietà dell'A.M.I.U. S.p.A. recentemente ristrutturati ma tuttora dimessi;

- Impatti negativi: Gli impatti negativi sono legati all'onerosità dei servizi di raccolta che si intendono attivare (attraverso i quali l'A.M.I.U. S.p.A. dovrà coprire i costi di raccolta, trasporlo, trattamento e conferimento presso centri autorizzato per il recupero e/o trattamento) e al rilasci che potranno derivare dall'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento preliminare dei predetti scarti. Tuttavia, a proposito di questi ultimi è possibile affermare che essi saranno abbattuti utilizzando attrezzature nuove di fabbrica e certificate che consentiranno di svolgere le attività previste (recupero di HCFC, CFC, stoccaggio alghe, stoccaggio rifiuti contenenti amianto, ecc.) nel pieno rispetto delle rigide prescrizioni normative vigenti e delle prescrizioni degli enti autorizzatori.

6. Considerazioni in merito all'adeguatezza del SIA rispetto al progetto adeguato alle prescrizioni degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni.

Lo Studio d'Impatto Ambientale oggetto del presente parere è stato elaborato sulla scorta del progetto dell'impianto nella sua formulazione iniziale (luglio 2005) e pertanto è opportuno verificarne l'adeguatezza ai fini della descrizione degli impatti attesi dopo le modifiche apportate a seguito delle integrazioni richieste dal Commissario Delegato Emergenza Ambientale e Provincia di Bari.

Date le ipotesi poste alla base della redazione dello Studio d'Impatto Ambientale ed in virtù delle modifiche apportate al progetto originario sì rappresenta quanto segue:

✓ Stazione di trasferimento di rifiuti urbani (potenzialità 213.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi - Attività sottoposta a procedimento di VIA obbligatoria in quanto trattasi di attività A1.2 indicata nell'Allegato A della L.r. 12 aprile 2001). Rispetto al progetto originario non è cambiato nulla. Sono identici i codici e le potenzialità di movimentazione rifiuti già richieste e pertanto il SIA depositato presso l'Ufficio VIA dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ed il conseguente l'iter tecnico amministrativo attivato non risulta essere inficiato dalle modifiche apportate;

✓ Stoccaggio di rifiuti urbani e speciali assimilati raccolti nell'ambito della privativa comunale e di alcune categorie di speciali raccolti extra privativa (Attività sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA in quanto trattasi di attività B.2.ak indicata nell'Allegato A della L.r. 12 aprile 2001 per la quale l'azienda ha scelto volontariamente di redigere il SIA):

- La variazione della capacità complessiva di stoccaggio e trattamento per la quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio per il centro di stoccaggio è così ripartita:

	Rifiuti pericolosi (t/anno)	Rifiuti non pericolosi (t/anno)
Progetto iniziale (luglio 2005)	4.170	24.035
Revisione (aprile/maggio 2006)	4.140	94.925

Si riducono i quantitativi di rifiuti pericolosi (per i quali è richiesta la procedura di assoggettabilità) mentre aumentano quelli dei rifiuti non pericolosi. sempre sottratti alla procedura di VIA, in ragione dell'inserimento di nuove tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani sottoposti alle procedure semplificate del D.M.A. 5 febbraio 1998;

- La procedura di assoggettabilità a VIA riguarda le attività D13, D14 e DIS condotte su rifiuti pericolosi per le quali l'azienda ha già redatto il SIA. Il minor quantitativo di rifiuti pericolosi da stoccare indicati nella revisione del progetto, è da ricondursi all'eliminazione dei codici CER di seguito riportati: OLI (130204, 130205, 130206, 130207, 130208), LIQUIDI FOTOGRAFICI (090101, 090102, 090103), LIQUIDI DA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (160113, l60114, 160115). Tale eliminazione comporta una significativa riduzione dei rischi ambientali connessi con lo svolgimento delle attività di stoccaggio in progetto data la rinuncia allo stoccaggio dei predetti scarti (liquidi fortemente inquinati). Le zone interessate delle attività di stoccaggio sono sempre quelle interne al capannone e pertanto non si registrano modifiche strutturali rispetto a quanto indicato nella prima stesura del progetto;

- Il maggior quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi indicati nella revisione del progetto è da ricondursi all'inserimento di alcune tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani ammessi alle procedure semplificate e provenienti dalla raccolta differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, residui lignei, rottami metallici. inerti, scarti tessili, abbigliamento, pneumatici e gomme, ecc. ex art. 31 e 33) del D.Lgs. n. 22/97 e D.M.A. 5 febbraio 1998), per un quantitativo pari a 70.890 t/anno. Trattasi di categorie di rifiuti sempre sottratti al procedimento VIA e pertanto non rilevanti ai fini del presente procedimento VIA. Tuttavia l'ampliamento delle superfici da destinare alle attività di stoccaggio dei rifiuti indicato nella revisione del progetto è stato contenuto all'interno del perimetro del deposito aziendale utilizzando aree già "antropizzate" ed attualmente" sotto utilizzate" il cui utilizzo previsto consentirà di sfruttarne al meglio le potenzialità evitando di impegnare altre zone della città: La realizzazione delle opere di adeguamento non comporterà significativi impatti in quanto trattasi di ampliamenti o manutenzione di pavimentazioni già esistenti;

- La valutazione preventiva della documentazione progettuale inerente l'iniziativa in oggetto da parte degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni ex. artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/967 ha consentito di individuare tutte le azioni correttive volte a ridurre al minimo i rischi per l'ambiente connessi con le attività di stoccaggio.

Tutto questo consente di affermare che le integrazioni apportate al progetto originario certamente non comporteranno la sussistenza di impatti per l'ambiente circostante maggiori rispetto a quelli già stimati nel S.I.A. redatto nel luglio 2005;

Per quanto sopra rappresentato è opportuno sottolineare che lo Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.), elaborato in occasione della redazione del progetto originario (luglio 2005), depositato presso l'Ufficio VIA dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e tutti gli altri enti competenti (Provincia di Bari, Comune di Bari, ecc..), è adeguato a descrivere e quantificare i diversi impatti ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio delle opere adeguate alle prescrizioni della Provincia di

Bari e del Commissario Delegato Per l'Emergenza ambientale.

✓ Tutto ciò premesso e valutato il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere di VIA favorevole alla realizzazione in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

1. Devono essere completati gli adempimenti alla L. 626/94 per la stazione di trasferimento RSU e rifiuti speciali;
2. Le operazioni dì scarico dai mezzi a motore a combustione devono essere eseguite all'esterno del centro di stoccaggio e il trasferimento dei materiali all'interno del centro deve essere eseguito con muletti a motorizzazione elettrica;
3. Debbono essere fatti salvi tutti gli adempimenti ex D.Lgs 277/91, art. 34 relativamente al piani di lavoro per quanto attiene alla caratterizzazione speditiva dei materiali di amianto, alla sua raccolta, imballaggio di sicurezza e trasporto per quanto attiene a eventuali attività AMIU di bonifica di siti contaminati urbani di piccola entità, nonché alle operazioni di scarico, trasporto e stoccaggio dei materiali già imballati in sicurezza presso la stazione AMIU. A tal proposito si ritiene necessario prescrivere lo stoccaggio di tali materiali in container, o atro dispositivo a tenuta, in grado di preservare l'integrità dell'imballaggio;
4. Deve essere realizzata la formazione in muratura degli angoli dei bacini di stoccaggio delle alghe, onde consentire un affiancamento dei muretti prefabbricati senza che restino fessure nella continuità del bacino, nonché deve essere disposta una ulteriore banda di telo a copertura degli occhielli di aggancio dei teli di goretex, che sia sufficientemente larga da appoggiarsi sul lato esterno dei muretti, a migliore garanzia della non emissione di odori;
5. Il tempo di permanenza dei depositi di alghe deve essere sufficientemente breve per evitare l'innesco di processi acidogenici e metanogenici o di solfatoriduzione;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.07.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto concernente la realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali e di una stazione di trasferimento di R.S.U. al sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. N. 22/97, proposto dall'AMIU S.p.A. - Viale Lindemann - Z.I. Bari -;

• Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

• Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

• Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

• Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

• Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 373

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone, in località Ovara - Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (Fg) - Proponente: Impresa Geom. Agriesti Aurelio.

L'anno 2006 addì 4 del mese di agosto in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14144 del 05.11.2005 l'Impresa Geom. Agriesti Aurelio - Via Salita Torre, 330 - Castelluccio Valmaggiore (Fg) -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone, in località Ovara, nei comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (Fg);

- con nota prot. n. 307 del 13.01.2006 il Settore Ecologia comunicava all'impresa proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni comunali di Castelluccio Valmaggiore e Troia ad esprimere il parere di competenza, al sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 2968 dell'08.03.2006 il Responsabile dell'U.T. del comune di Castelluccio Valmaggiore trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nel tempi (dal 13.01 al 13.02.06) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 5177 del 12.04.2006 perveniva da parte del Responsabile del Settore III del comune di Troia, l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico dal 13.01 al 13.02.06, con l'indicazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'intervento prevede il prelievo di materiale litoide dal greto del torrente Celone per un totale di 923,58 mc. La superficie interessata è pari a circa 2078,03 mq per una profondità media di 0,50 m.

Alcune centinaia di metri più a monte, in direzione ovest, risulta valutato e autorizzato dal punto di vista tecnico un altro intervento analogo.

L'istanza è richiesta al sensi dell'Art. 5 Legge 37/94:

"1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali liloidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impallo, redatti sotto la

responsabililà dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostalico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. *Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1".*

Si dichiara che l'estrazione del materiale lapideo avrà lo scopo di ripristinare l'alveo naturale del fiume mediante l'asportazione parziale degli inerti accumulatisi a seguito delle piene stagionali del gennaio 2003.

L'area interessata dall'estrazione ricade parte nel comune di Castelluccio Valmaggiore (foglio 19) e parte nel comune di Troia (foglio 5).

- Tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  ✓ che il prelievo avvenga nei limiti riportati dagli elaborati di progetto (circa 923 mc) che le operazioni di prelievo del materiale litoide e di movimentazione dei mezzi meccanici non pregiudichino in alcun caso la possibilità del decorso delle acque (non devono essere realizzate piste di cantiere che costituiscano sbarramento, neppure momentaneo, alla possibilità di un sufficiente decorso delle acque);

  ✓ che la durata delle operazioni sia minima, al fine di ridurre gli impatti sulla fauna e sulla vegetazione provocati soprattutto dal rumore dei mezzi meccanici;

  ✓ che le operazioni di trasporto siano organizzate in modo da minimizzare gli impatti sulla normale circolazione della rete viaria interessata (orari, frequenza, ecc.) e comunque comunicate e concordate con le autorità competenti interessate;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrati o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone, in località Ovara, nei comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (Fg), proposto dall'Impresa Geom. Agriesti Aurelio - Via Salita Torre, 30 - Castelluccio Valmaggiore (Fg) - escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro

parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 374

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di una struttura turistica polifunzionale in località Torre Canneto - Comune di Lizzano - Proponente: Pinea s.r.l.

L'anno 2006 addì 4 del mese di agosto in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2274 del 24.02.2005 la Pinca S.r.l. - Via Silvio Pellico, 44 - Lizzano (Ta) -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura turistica polifunzionale in località Torre Canneto, nel comune di Lizzano;

- con nota prot. n. 5036 del 18.04.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Lizzano ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L. R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 6304 del 25.03.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nel tempi (dal 27.04 al 26.05.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota il Responsabile dell'UTC del comune di Lizzano comunicava che "... sotto il profilo della compatibilità ambientale, non si rilevano motivi ostativi, fatte salve le valutazioni in ordine urbanistico e paesaggistico da definire nel corso dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 267/00";

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione di un polo turistico integrato con una struttura alberghiera, un nucleo di residences (villaggio turistico), un centro di infrastrutture di servizio al turismo connesse alla ristorazione, allo sport, al benessere ed al tempo libero.

Dati di progetto:
- Superficie lotto 170.314 mq
- Superficie complessiva 20.328 mq
- Volume totale 72.218 mc
- indice di fabbricabilità fondiaria 0,47 mc/mq

Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la rilevante dimensione dell'intervento, e le relative interferenze con le componenti ambientali. Particolarmente critici appaiono gli aspetti legati, alla pressione antropica indotta, alla impermeabilità indotta nelle estese aree interessate dal progetto., al trattamento del reflui, e alla presenza nel perimetro del progetto di un'area boscata.

Un porzione dell'area del progetto è interessata dal "vincolo idrogeologico" e parte del bosco esistente è perimetrato dal "vincolo boschi" del PUTT/p.

Il progetto non prevede interventi che interessano l'area boscata interna al perimetro del progetto.

L'area interessata dall'intervento non ricade in pSIC, ZPS o Aree Protette.

- Tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - che sia verificato, in fase esecutiva, il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la conformità dell'impianto in progetto in relazione al carico dell'intera struttura a regime e che sia inoltre garantito lo smaltimento dei fanghi secondo le normative vigenti;
  - che siano evitate interferenze di qualunque genere tra l'area boscata presente nel perimetro del progetto e gli interventi previsti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
  - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
  - adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.
  - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
  - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
  - che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;
  - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
  - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);
  - che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio;
  - che sia realizzata lungo il perimetro dell'area di intervento una opportuna barriera di verde, atta a limitare gli impatti visivi, e che la stessa sia periodicamente mantenuta.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di una struttura turistica polifunzionale in località Torre Canneto, nel comune di Lizzano, proposto dalla Pinea S.r.l. - Via Silvio Pellico, 44 - Lizzano (Ta) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.). In particolare si segnala la necessità di acquisire il previsto parere dell'Ispettorato delle Foreste per la presenza di aree vincolate "boschi" del PUTT/p.;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 386

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Struttura alberghiera in Contrada Masseria Marcantuddo - Comune di Mandria (Ta) - Proponente: Residence Trecento tomoli s.r.l.

L'anno 2006 addì 4 del mese di agosto in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13714 del 28.11.2005 la S.r.l. Trecento Tomoli di Pinto Serafino Giacomo - Via G. Marconi, 40 - Erchie (Br) -, trasmetteva, al sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura alberghiera in Contrada Masseria Marcantuddo, nel comune di Manduria (Ta) -;

- con nota prot. n. 407 del 17.01.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Manduria ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 5644 del 27.04.2006 il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico del comune di Manduria trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota si comunica che: "... Per l'intervento proposto non si può esprimere parere favorevole poiché il P.R.G. prevede specificatamente aree destinate ad

attrezzature turistiche e tali aree sono in gran parte tuttora inedificate e per tali motivi non si ritiene di poter accogliere la richiesta di convocazione di servizi...";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione di una "Residenza turistico-alberghiera" costituita da: albergo (PT e P1) con 32 stanze e 143 posti letto, zona relax e benessere, sala convegni, e servizi annessi quali piscina, campi sportivi e aree a verde attrezzate.

Dati di progetto:
- Superficie lotto 78000 mq
- Superficie complessiva coperta 5129,20 mq
- Volume totale 20362,61 mc
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,261 mc/mq

L'intera area del progetto risulta individuata come "zona di ripopolamento" faunistico dal PUTT/p, inoltre il sito dell'intervento ricade nelle immediate vicinanze dell'area naturale protetta "Palude del Conte" ex L.R. 19/97. L'area interessata dall'intervento non ricade in pSIC, ZPS.

- Tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, coli il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  ✓ che sia verificato, in fase esecutiva, il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la conformità dell'impianto in progetto in relazione al carico dell'intera struttura a regime e che sia inoltre garantito lo smaltimento dei fanghi secondo le normative vigenti;

  ✓ che siano limitate le interferenze tra le specie faunistiche presenti e gli interventi previsti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

  ✓ che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate; adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

  ✓ che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali. raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri; meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);

  ✓ che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni mereologiche dei rifiuti prodotti;

  ✓ che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;

  ✓ che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);

  ✓ che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso, oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);

  ✓ che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione. rallentatori, ecc,) atte a controllare il notevole incremento

di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio;

✓ che sia realizzata lungo il perimetro dellìarea di intervento una opportuna barriera di verde, atta a limitare gli impatti visivi, e che la stessa sia periodicamente mantenuta.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

• di ritenere il progetto concernente la realizzazione di una struttura alberghiera in Contrada Masseria Marcantuddo, nel comune di Manduria (Ta), proposto dalla S.r.l. Trecento Tomoli di Pinto Serafino Giacomo - Via G. Marconi, 40 - Erchie (Br) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 387

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Costruzione deposito per trasformatori elettrici ed olio minerale connesso con líopificio di decontaminazione dei trasformatori - Comune di Seclì (Le) - Proponente: Sea Marconi s.r.l.

L'anno 2006 addì 4 del mese di agosto in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9176 del 26.07.2005 la SEA MARCONI S.r.l. - S.P. 50 - Sannicola Seclì Aradeo, n. 2 - Seclì (Le) -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la realizzazione di un deposito per trasformatori elettrici ed olio minerale connesso con l'o-

pificio di decontaminazione dei trasformatori, nel comune di Seclì (Le) -;

- con nota prot. n. 10684 del 13.09.2005 il Settore Ecologia comunicava all'impresa proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Seclì ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5,della L.R. sopra indicata;

- con nota prot. n. 4006/4681 del 04.11.2005 il Sindaco del comune di Seclì trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.08 al 04.09.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'impianto già autorizzato dalla Provincia di Lecce per "Attività di controllo, decontaminazione e dealogenazione di PCB" per trasformatori, apparecchi e liquidi isolanti è stato realizzato su un'area fabbricabile che negli attuali strumenti urbanistici ricade in zona industriale tipizzata DI. Ubicata in prossimità della stazione ferroviaria di Neviano Seclì Aradeo, l'area in esame confina a nord con una strada vicinale, a sud con la SP n. 50 Gallipoli Sannicola Galatina, ad est con proprietà private, ad ovest con la linea FSE Nardò Tricase Maglie.

La decontaminazione di apparecchi elettrici da distribuzione MT/BT contenenti olio isolante minerale contaminato da PCB viene realizzata mediante tecnologia di dealogenizzazione in continuo a cielo chiuso brevettata e industrializzata dalla SEA Marconi. Il processo CPD è l'unico che soddisfa i requisiti previsti dalla Commissione Interministeriale BAT (dlgs 372/99 - 59/2005). Non prevede lo svuotamento degli apparati. Per razionalizzare l'attività di decontaminazione delle apparecchiature elettriche dal PCB la ditta SEA Marconi ha chiesto di modificare l'impianto esistente aggiungendo al capannone ove si svolgono le operazioni un altro per lo stoccaggio delle apparecchiature elettriche preliminare al trattamento. Detto capannone avrà una superficie coperta di 200 mq e cubatura di me 1025. Il fabbisogno di stoccaggio è stimato in circa 200 trasformatori.

Il pavimento del deposito sarà in cemento armato trattato con vernici impermeabili ad eventuali perdite di olio contenente PCB. Il pavimento sarà realizzato in pendenza verso un unico pozzetto di raccolta, collegato ad una vasca (1000 litri di portata, in acciaio a tenuta stagna) posizionata all'esterno del deposito. E' previsto inoltre un dispositivo di rilevazione automatica per mezzo di sensori, capace di segnalare l'eventuale manifestarsi delle perdite.

L'unico prodotto residuo dell'intero processo proviene dal prodotto reagente esausto (10 kg al giorno in media), da considerarsi rifiuto speciale, che la ditta smaltirà in apposita discarica autorizzata.

L'area di intervento è inserita in un ambito E del PUTT, in cui sono assenti risorse naturali, paesaggistiche o culturali da salvaguardare. L'area è ubicata nell'area industriale del Comune di Seclì e dista circa 600 m dl più vicino centro abitato. - nel PRG l'area ricade in zona D\1. tra Al insediamenti produttivi esistenti.

• Atteso che:
  - il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo ed è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche;
  - che il proponente ha previsto per lo stoccaggio di trasformatori contenenti PCB adeguate misure di sicurezza per la prevenzione di rischi o incidenti;
  - non si prevedono significativi impatti ambientali;

si esprime parere favorevole, subordinando lo stesso alla osservanza delle seguenti prescrizioni;
- siano adottate procedure e modalità di esercizio

degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;
- sia predisposto un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessita di evacuazione del sito;
- l'impianto sia dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi;
- le aree di stoccaggio siano chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione., indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- sia indicata in modo chiaro la massima capacità di stoccaggio dell'insediamento (200 trasformatori). La massima capacità di stoccaggio non deve mai essere superata;
- siano realizzati, con cadenza annuale, controlli degli impianti installati per evitare rischi di incidenti;
- si verifichi, prima della messa in esercizio dell'impianto, lo stato di tenuta delle strutture e delle superfici impermeabili del capannone;
- le operazioni di carico e scarico dei rifiuti in arrivo e in partenza dall'insediamento avvengano esclusivamente all'interno del capannone, a portoni chiusi; sia rigorosamente escluso l'utilizzo di aree scoperte per il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti;
- siano rispettate le prescrizioni formulate dal Comune di Seclì in sede di rilascio della concessione edilizia del 12 novembre 2002;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un deposito per trasformatori elettrici ed olio minerale connesso con l'opificio di decontaminazione dei trasformatori, nel comune di Seclì (Le), proposto dalla SEA MARCONI S.r.l. -, S.P. 50 - Sannicola Seclì Aradeo, n. 2 Seclì (Le) - escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 agosto 2006, n. 388

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento di un impianto di produzione di biodiesel - Proponente: Ital Bi Oil s.r.l.

L'anno 2006 addì 4 del mese di agosto in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5074 dell'11.04.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente la realizzazione dell'ampliamento di un impianto di produzione di biodiesel, proposto da Ital Bi Oil S.r.l. - Via Baione, 222-224 C.P. 167 - Monopoli (Ba) -;

- con nota prot. n. 5915 del 15.05.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Monopoli e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01). Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;

- con nota acquisita al prot. n. 6878 del 30.05.2006 la società istante comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito sul B.U.R.P. n. 53 del 04.05.06, sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il Nuovo Quotidiano di Puglia", entrambi del 26.04.2006;

➢ il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.07.2006, ha rilevato quanto segue:

La società ITAL Bi OIL S.r.l. che esercisce nell'ambito del Comune di Monopoli (BA) un impianto industriale di produzione di Biodiesel (autorizzato ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88 con Decreto Ministero I.C.A. dell'1/6/2000 n. 16755 e Determinazione Dirigenziale n. 104 del 9/5/2000 Regione Puglia) propone un intervento per aumentare la capacità produttiva dell'impianto medesimo.

In base a quanto riportato nel SIA si condividono le seguenti deduzioni:

1 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E NORMATIVO

Il sito progettuale non è inserito all'interno di aree SIC o ZPS, né di Parchi o Riserve naturali. Pertanto, non risulta alcuna disarmonia, in materia di aree naturali protette, tra la programmazione e la pianificazione comunitaria, nazionale e regionale e la localizzazione dell'intervento.

Per quanto attiene al rapporto di coerenza dell'ampliamento in oggetto con gli obiettivi perseguiti dallo strumento di pianificazione comunale (P.R.G.) va precisato che l'intervento in progetto ricade totalmente in un'area tipizzata "Industriale" dalle N.T.A. del P.R.G. vigente. Pertanto, non esiste alcuna disarmonia tra il programma realizzativo in oggetto e lo strumento di pianificazione comunale.

Stante la classificazione (E) dell'Ambito Territoriale Esteso in cui ricade l'intervento proposto non si rileva alcuna interferenza dello stesso con lo strumento di Pianificazione Urbanistica Territoriale Regionale (P.U.T.T./Paesaggio).

Per quanto riguarda la verifica dell'ammissibilità dell'intervento rispetto al sistema dei svincoli ambientali, dall'esame del territorio e dalla carto-

grafia riportata sulle tavole del PUTT/Puglia. si evince che l'area oggetto dell'intervento:
- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico;
- non risulta soggetta usi civici;
- non risulta soggetta a vincolo faunistico;
- non risulta soggetta a vincolo paesaggistico;
- non risulta soggetta a vincolo monumentale;
- non risulta soggetta a vincolo archeologico o architettonico (la più vicina segnalazione architettonica presente nella relativa tavola del PUTT risulta essere: la Masseria Fortificala Spina a circa 800 m dal sito d'intervento).

Pertanto, si evince che l'area d'intervento non risulta interessata da alcun tipo di vincolo ambientale.

Con specifico riferimento all'area extraurbana del Comune di Monopoli oggetto di pianificazione, così come si evince dalla cartografia del P.A.I. Puglia (Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico), non si rileva sulla stessa alcuna classificazione di pericolosità da frane e/o idraulica ovvero l'area d'intervento non è classificata a rischio dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

Tenuto conto che le linee strategiche condivise in ambito regionale per uno sviluppo sostenibile si basano, fra l'altro, sull'uso razionale, sul risparmio energetico e sulla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, l'intervento proposto risulta allineato agli indirizzi della Comunità, Internazionale, Europea, del Governo italiano e della Regione Puglia sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili tra cui si inserisce il Biodiesel: un prodotto rinnovabile, biodegradabile e con un impatto ambientale molto limitato e comunque di gran lunga inferiore a quello associato al gasolio convenzionale.

2 - IL PROGETTO

La società ITAL B1 OIL propone un progetto di ampliamento per aumentare la capacità produttiva dell'impianto industriale di produzione di Biodiesel già in esercizio all'interno del complesso industriale della Casa Olearia Italiana sita in Monopoli. Con tale intervento la capacità produttiva dell'impianto, dalle attuali 120.000, raggiungerà le 360.000 t/anno. In pratica, oltre all'inserimento di una ulteriore sezione di reazione, di distillazione e recupero del metanolo, saranno potenziati gli stoccaggi dell'alcool metilico e del sodio metilato in soluzione metanolica con l'installazione di nuovi serbatoi.

Il progetto prevede la produzione di biodiesel (metil-estere) a partire da semi oleoginosi di colzal, soia, girasole tramite una reazione detta di transesterificazione che determina la sostituzione dei componenti alcolici d'origine (glicerolo) con alcool metilico.

Il biodiesel permette di ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera, in particolare la mancanza di zolfo permette la graduale eliminazione di questa sostanza che è tra le principali cause della formazione di piogge acide.

Un altro aspetto importante dal punto di vista ecologico è la quantità di anidride carbonica che il Biodiesel lascia durante la combustione, che è esattamente quella assorbita dalle piante durante la loro crescita: ciò offre la possibilità di evitare l'accumulo di anidride carbonica, causa - a sua volta - dell'effetto serra.

La produzione di biodiesel (metil estere) avviene in un processo a batch, a pressione pari 0,3 kp/cm^3 e temperatura pari a 60 °C. Dopo l'esterificazione il prodotto passa ad una fase di lavaggio che è eseguita in un lavatore che permette il degasaggio dell'alcool metilico dalla miscela. Quindi il metilestere intermedio viene stoccato in un serbatoio da dove alimenta tre centrifughe poste in serie per la separazione della glicerina. Infine il metilestere, ormai privo di glicerina, viene trasferito ai serbatoi di stoccaggio del prodotto finito pronto per la commercializzazione. La glicerina grezza viene anch'essa trasferita e commercializzata. I vapori di alcool metilico che si sviluppano sia nella fase di miscelazione, sia nella fase di esterificazione, vengono recuperati, condensati e inviati allo stoccaggio.

3 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE DEL SITO. Dalla "descrizione del sito" riportata nel SIA va notato che alla distanza di 0,7 km in direzione est, si rileva la presenza di Masseria Spina. Si tratta di un complesso architettonico risalente al XVI sec., composto da

due masserie: Spina piccola, fortificata, nonché da un'altra più simile ad un palazzo denominato Spina grande. Attualmente la masseria fortificata Spina è sede di un centro convegni e di un ristorante-sala ricevimenti nei cui locali è visibile un'interessante raccolta di oggetti tipici della civiltà contadina.

CLIMATOLOGIA. Lo studio della climatologia della zona circostante l'intervento e riportato nel SIA ha preso in considerazione quel fattori (ventosità, stabilità atmosferica, temperatura, piovosità) che regolano e controllano la dispersione di eventuali inquinanti presenti nell'area in esame anche in rapporto alla eventuale frequenza e stagionalità e ne ha definito le eventuali correlazioni e/o effetti anche attraverso l'impiego di appropriati modelli.

GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA. L'insieme dei dati acquisiti ed i risultati delle osservazioni di campagna forniscono un quadro idrogeologico che offre condizioni di sicurezza per la falda idrica profonda. A favore della tutela delle acque sotterranee il pavimento da realizzare sotto l'impianto di biodiesel e nell'area di pertinenza sarà completamente impermeabilizzato in modo da impedire anche accidentali dispersioni sul suolo del combustibile. Si ritiene che non sussista alcun rischio di contaminazione delle acque di falda legato all'attività dell'impianto di biodiesel.

LA VEGETAZIONE. Da quanto riportato nel SIA si evince che nell'ambito territoriale oggetto di indagine non sono presenti aspetti vegetazionali di pregio dal punto di vista conservazionistico, né si riscontra la presenza di specie vegetali da considerare rare o comunque interessanti sotto l'aspetto della tutela.

LA FAUNA. Alle tipologie ambientali presenti nell'area oggetto dell'intervento- corrispondono popolamenti faunistici tipicamente poco diversificati e che ormai hanno sviluppato adattamenti biologici compatibili con le modificazioni introdotte dall'uomo.

ECOSISTEMI. Si osserva una sostanziale perdita di naturalità dell'ecosistema terrestre nella maggior parte del territorio considerato, aggravata dallo sviluppo industriale, agricolo e da quello infrastrutturale (es. viabilità), urbano e turistico che hanno ridotto a pochi lembi le aree naturali di cui si conservano ancora, sebbene a volte parzialmente modificati, i cieli naturali in essi esistenti.

IL RUMORE. Valutati i risultati delle rilevazioni e delle analisi in frequenza, considerato che il limite assoluto di immissione è di 70 dB(A) sia durante il periodo diurno che notturno, per la zona interessata, si può affermare che l'attività della ditta ITAL BI OIL rispetta la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

ANALISI DESCRITTIVA DEL PAESAGGIO. L'area circostante il sito d'intervento, si caratterizza per un utilizzo agricolo estensivo, costituito per la maggior parte da oliveti, oltre che da seminativi e da colture orticole. Al di fuori dell'area industriale, pertanto, gli spazi incolti risultano molto rari, essendo il territorio estesamente coltivato.

LAND USE. L'area circostante il sito dove è localizzato l'impianto in progetto (identificata in circa 1070 ettari) evidenzia tre grandi tipologie di utilizzo del territorio:

a) aree agricole (68,4%) in cui predominano gli oliveti, sebbene si rinvengano, anche se in minor misura, colture erbacee (orti, seminativi),
b) aree non agricole (25,9%) sottoposte ad una visibile antropizzazione, identificabili nel centro urbano, nella zona industriale, negli insediamenti turistico-residenziali, nelle cave e negli elementi di viabilità;
c) aree semi-naturali (3,9%) costituite dalla scogliera, dal suoli incolti e dalle lame colonizzate da vegetazione spontanea o spontaneizzata.

QUALITA AMBIENTALE ANTE-OPERAM. Dalle indagini eseguite è possibile affermare che la qualità ambientale del sito oggetto di indagine risulta essere di fatto accettabile e priva di evidenti situazioni di degrado.

4 - ANALISI DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONI

IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Nel caso in esame, sono previste soltanto brevi fasi di trasporto, allocazione temporanea e montaggio delle apparecchiature di progetto. Pertanto,

considerata la tipologia di opere previste all'interno di un complesso industriale già realizzato, e circondato da una viabilità già asfaltata. il progetto non sarà in grado di determinare particolari impatti in fase di cantiere.

IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Nell'ambito dell'abaco potenziale degli impatti in fase di esercizio, si commentano qui di seguito quelli ritenuti più significativi:

A) emissione di inquinanti atmosferici e impatto sulla componente aria
B) impatto sulla componente acqua
C) impatto sulla componente suolo e sottosuolo
D) impatto sulla componente vegetazione e fauna
E) impatto da rumori
F) impatto sul paesaggio
G) impatto sul traffico veicolare
H) impatto derivante da rischio di incidente per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate
I) interferenze sugli aspetti socio-economici

Emissione di inquinanti atmosferici e impatto sulla componente aria

Facendo riferimento alle eventuali emissioni di metanolo, è stato stimato che l'emissione in atmosfera avrà una concentrazione inferiore a 150 mg/m3 di alcool metilico, che rappresenta il valore limite di emissione nel caso di portate uguali o superiori a circa 13.300 Nm^3/h, relativamente ad un flusso di massa di 2 kg/h (cfr. D.M. 12/07/90 - all. 2 - paragrafo 4): nel caso in esame la portata sarà nettamente inferiore e pari a 800 Nm^3/h.

Impatto sulla componente acqua

• **Fabbisogni idrici**

L'impianto di produzione di Biodiesel a partire da oli vegetali non richiede significative quantità di acqua. Infatti l'acqua utilizzata per la condensazione dei fluidi di processo negli scambiatori di calore è a cielo chiuso e richiede soltanto rabbocchi periodici.

• **Reflui**

L'impianto della ITAL BI OIL non prevede la formazione di acque reflue dal processo tecnologico produttivo per cui non necessita di impianto di trattamento specifico di reflui industriali.

• **Trattamento delle acque meteoriche**

Le acque meteoriche di prima pioggia, costituite dai primi 5 millimetri di acqua piovana elle dilava sulle aree esterne impermeabilizzate, saranno convogliate in apposita cisterna a tenuta stagna e trattale a norma.

Impatto sulla componente suolo e sottosuolo

Non si prevede alcun impatto significativo sulla componente suolo e sottosuolo, in considerazione del fatto che l'impianto viene realizzato su superfici completamente impermeabilizzate all'interno di un complesso industriale esistente e che eventuali sversamenti di biomasse liquide saranno confinati nei bacini di contenimento.

Impatto sulla componente vegetazione e fauna

L'impianto di produzione di Biodiesel verrà posizionato all'interno di uno stabilimento industriale su superfici già pavimentate ed asfaltate e già utilizzate per la movimentazione delle autocisterne, per cui non vi sarà sottrazione di superfici ricoperte da vegetazione naturale o coltivata. L'assenza di eterogeneità ambientale determina, inoltre, la presenza di una fauna comune, estremamente impoverita, tipica di altre aree antropizzate in grado di assorbire gli impatti derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in progetto.

Impatto da rumori

La realizzazione delle modifiche al complesso industriale esistente potrà apportare un incremento del rumore soprattutto nella fase transitoria di cantiere. Infatti, l'utilizzo di mezzi pesanti per il montaggio delle nuove apparecchiature (non sono previsti movimenti di terra) potrà temporaneamente produrre un incremento del rumore di fondo, attualmente dovuto alla sola vicinanza dell'asse viario principale costituto dalla S.S. 16.

Durante la fase di cantiere, verranno utilizzati mezzi dotati di dispositivi per la mitigazione del rumore in ottemperanza alla normativa vigente in materia (D.P.R. 19/03/1956 n. 303, D.M. 04/03/1994 n. 316, D.Lgs. 27/01/1992 n. 137, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.C.M. 01/03/1991, D.L. 27/01/1992 n. 135).

In fase di esercizio il rumore ambientale potrà essere influenzato dall'incremento del traffico vei-

colare, per altro limitato rispetto alla potenzialità della strada statale Adriatica.

Si evidenzia, comunque che la previsione della diffusione dei rumori in ambiente esterno prodotti dalle nuove pompe e centrifughe sarà inferiore ai 70 dB (A).

All'avviamento dell'impianto, dopo la messa a regime, si dovrà comunque provvedere e verificare l'effettivo livello di rumorosità in ambiente esterno, così come previsto nelle prassi autorizzative dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia.

Impatto sul paesaggio

L'impianto di Biodiesel che si intende realizzare si inserisce in un'area tipizzata dal PRG della città di Monopoli quale "area industriale" e pertanto destinata ad ospitare numerosi impianti produttivi. L'intervento in oggetto prevede l'installazione di reattori e serbatoi di altezza massima di 12,5 m sul piano campagna mentre gli sfiati della colonna di lavaggio non superano i 3 m di altezza.

Certamente tali manufatti impatteranno paesaggisticamente per la loro dimensione ma nel sito d'intervento tale impatto è certamente attutito dalla presenza di numerosi altri serbatoi delle stesse dimensioni e da camini di altezze maggiori sino a 30 m.

Impatto sul traffico veicolare

Dal punto di vista della viabilità, si evidenzia come la S. S. 16, che fiancheggia l'area industriale di Monopoli, sia in grado di assorbire un traffico veicolare importante essendo dotata, in prossimità della suddetta area, di tutti gli accorgimenti tecnici necessari (svincoli di uscita e di entrata -), corsie di emergenza, spartitraffico centrale ecc. a smaltire un traffico anche elevato.

Impatto derivante da rischio di incidente per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate

La realizzazione delle modifiche progettate all'esistente impianto, non comporta in fase di cantiere alcun rischio reale di degrado a seguito di "sostanze" o di "tecnologie utilizzate". Non è previsto, in tale fase, l'uso di sostanze definite pericolose e a rischio di degrado ambientale per cui anche una loro eventuale dispersione in sito non è affatto ipotizzabile e/o prevedibile.

In fase di esercizio, la necessità di utilizzare l'alcool metilico per la reazione di transesterificazione, fa rientrate l'impianto di produzione, per il relativo stoccaggio dell'alcool, nel disposti del D.Lgs. 334/99, in particolare dell'art. 5, come modificato dal D.Lgs. 238/05 (Seveso III).

Ciò non di meno, tale attività, avendo uno stoccaggio di alcool metilico di circa 450 t. (inferiore alla soglia minima di 500 t) non è compresa fra quelle di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del citato decreto e, in conseguenza, non trova applicazione il D.M. 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti ci rischio di incidente rilevante".

Nonostante ciò si è proceduto a verificare, con i criteri di cui al D.M. 20/10/1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e~1o tossici", il medesimo impianto ed è risultato che lo stoccaggio dell'alcool metilico presenta un indice di tossicità (ancora non compensato) già inferiore a 25 che lo fa considerare nella categoria A (la più bassa, con rischio lieve), e, quindi, in classe I pienamente compatibile con il territorio. Inoltre si è proceduto anche alla verifica degli effetti e delle conseguenze derivanti da un ipotesi incidentale riguardante lo stoccaggio dell'alcool metilico e tale studio indica che, in caso di sversamento di prodotto, i valori di soglia per le aree di elevata letalità (concentrazione pari a LC50[1]) e di lesioni irreversibili (concentrazione pari a IDLH[2]) Sono raggiunti nelle vicinanze della pozza e, comunque, entro i confini dell'impianto senza interessare l'ambiente esterno, infatti l'area di rispetto è a 29 m. Anche in caso di incendio, già a 20 m dalla pozza, l'irraggiamento è pari a quello solare e, quindi. ininfluente sulla salute e sicurezza delle persone sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, mentre la zona in cui possono aversi effetti dannosi sulla strumentazione rimane compresa alle immediate adiacenze della fiamma. In caso di flash-fire il personale presente entro 120 m subirebbe ustioni di 1 grado.

---

[1] LC50 59.220 mg/m^3

[2] IDLH 7.980 mg/m^3

Interferenze sugli aspetti socio-economici

L'ampliamento della produzione di biodiesel nell'impianto non interferirà direttamente con alcuna delle attività che si svolgono nell'area interessata in quanto lo stesso occuperà un'area attualmente già utilizzata per analoga attività e pertanto già opportunamente attrezzata. Ne deriva di conseguenza che l'esercizio di questo nuovo impianto non andrà ad interferire negativamente con le attività preesistenti. Al contrario con l'incremento della produzione essa potrà comportare un aumento dell'attuale livello di occupazione.

5 - MISURE DI MITIGAZIONE D'IMPATTO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Dall'esame della progettazione delle modifiche da apportare all'esistente impianto di produzione di biodiesel, si evince che è stata prestata particolare attenzione ai problemi commessi con la salvaguardia dell'ambiente e che sono utilizzati sistemi di tecnologia tali da minimizzare l'impatto dell'impianto sul territorio. Sono stati previsti, infatti, adeguati sistemi per limitare le emissioni liquide e gassose degli impianti e sono state adottate idonee tecnologie per contenere la rumorosità prodotta dalle apparecchiature. Gli scarichi gassosi sono essenzialmente le emissioni al camino e saranno in accordo alla normativa vigente; in particolare sarà rispettato il seguente limite di emissione di alcool metilico (<150 mg/Nm^3).

Per quanto concerne il rumore, le soluzioni adottate in sede progettuale garantiscono il rispetto della vigente normativa e, in ogni caso, si dovrà procedere al monitoraggio delle emissioni di rumore mediante misure fonometriche all'avviamento dell'impianto al fine di verificare che non vengano superati i limiti assoluti della zona di appartenenza e quelli differenziati di cui all'art. 6 DPCM 1/3/91.

✓ Tutto ciò premesso e valutato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere di V.I.A. favorevole alla realizzazione in oggetto, purchè sia garantito l'assorbimento di eventuali emissioni di metanolo dai serbatoi di stoccaggio mediante la migliore tecnologia disponibile;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.07.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto concernente la realizzazione dell' ampliamento di un impianto di produzione di biodiesel, proposto da ltal Bi Oil S.r.l. - Via Baione, 222-224 C.P. 167 Monopoli (Ba) -;

• Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

• Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

• Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

• Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

• Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 391

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Cava di pietra calcarea Loc. "Rodigliane" di Alessano - Ditta Biasco Pietro.

L'anno 2006 addì 6 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 13.9.04 la ditta Biasco Pietro, sedente in Gagliano del Capo alla Via Corsano n. 17, proponeva istanza per l'attivazione di nuova Procedura di V.I.A. per l'esercizio di una cava, di pietra calcarea, alla particella 113 del fg. n. 15, in località "Rodigliane" di Alessano;

- con nota prot. n. 10565 dello 11 ottobre 2004, fra l'altro, si invitava:
  1. la ditta istante a depositare copia degli elaborati di progetto e SIA anche presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito e copia, su supporto magnetico, degli elaborati;
  2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Alessano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 23 novembre 2004 la ditta proponente trasmetteva, tra l'altro, copia del progetto e SIA su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota del 2 agosto 2005, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 2513 del 21.7.2005 con cui era stato espresso parere sfavorevole di VIA all'intervento;

- nei termini previsti dalla L.R. 11/01, agli atti di questo Ufficio, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti, si esprimeva come segue:

".... Omissis... L'area in progetto ricade in località "Rodigliane" ed è riportata nel Catasto dei Terreni del Comune di Alessano al Foglio 15, particella 113 di are 66,65. La profondità media di sfruttamento del banco roccioso sarà di circa 7m.

La ditta prevede una produzione di circa 10 m^3 giornafieri di materiale estratto, pari a circa 2200M^3/anno , considerando un numero di 220 giornate lavorative/anno.

PROGETTO

La cava sarà del tipo a cielo aperto con un metodo di coltivazione del tipologia fossa con gradoni" a causa della natura pianeggiante del territorio e dalla giacitura orizzontale del banco roccioso da coltivare.

Il piano di coltivazione prevede un'area di estrazione pari a ca. mq. 3.350,00 e la formazione di un unico gradone con un approfondimento massimo pari a mi. 7,00 dal p.c. Man mano che si procederà con l'approfondimento si provvederà alla realizzazione di una rampa, lungo il lato sud, transitabile con i mezzi meccanici ed avente pendenza del 10%. Le pareti delle scarpate saranno sub verticali con angolo di inclinazione di 80' ed avranno una altezza di mi. 6,50 - 7,00.

Il ciclo di lavorazione si compone delle seguenti fasi:

• sbancamento delle superfici poste al piano campagna per uno spessore di circa 50 cm, salvo il rinvenimento di sacche o zone con maggiore spessore di copertura. Tale operazione verrà eseguita con paia gommata per l'asportazione della

parte terrosa ed il caricamento su camion e con escavatore munito di martellone per la rimozione di parti rocciose. Il materiale rimosso verrà posizionato lungo i margini dell'area di cava per poi essere riutilizzato per il recupero finale dell'area estrattiva;
- sbancamento del materiale calcareo a mezzo di paia gommata ed escavatore. Lo spessore dipenderà dalla stratigrafia e non sarà mai superiore a mi. 1,00. Lo sbancamento verrà eseguito per approfondimenti progressivi su tutta l'area di estrazione con fronti di altezza massima ml 1,00;
- riduzione dei blocchi estratti, tramite martellone montato su escavatore, fino alle dimensioni di 50/60 cm;
- caricamento del materiale a mezzo di paia meccanica su camion a cassone ribaltabile e trasporto del materiale all'esterno dell'area di cava per la vendita o la successiva lavorazione.

A fine coltivazione, la cava sarà delimitata per intero da scarpate costituite da un unico gradone.

Tenuto conto del metodo di estrazione e delle caratteristiche dimensionali del piano di coltivazione verranno rispettate le seguenti distanze stabilite dalle norme di polizia mineraria:
- distanza dai confini pari alla profondità massima della scarpata: ml. 7,00;
- distanza da strade: ml 20,00;
- distanza da acquedotti, ml 50,00.

L'operazione di recupero consta essenzialmente di due fasi:
1. sistemazione di terreno vegetale per uno spessore medio di cm. 50 sulle superfici dei gradoni e del fondo cava;
2. rinverdimento dell'area mediante la piantumazione di essenze arboree adeguate al clima, al tipo di terreno e alla vegetazione circostante.

Nel particolare si prevede la ripiantumazione degli alberi di ulivo già presenti in situ. La piantumazione avverrà lungo il perimetro della cava, sui gradoni ed in particolare al piede della scarpata. Gli ulivi verranno inoltre alternati con la piantumazioni di altre essenze arboree quali mandorli e alberi di agrumi.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Risulta agli atti il Parere non favorevole della Provincia di Lecce.

ANALISI DELLO STUDIO Di IMPATTO AMBIENTALE

L'area in esame è compresa tra i Comuni di Alessano e Presicce, da cui dista rispettivamente circa 1,5 Km e 3 Km.

A tutt'oggi il P.R.A.E. adottato non è ancora stato approvato, pertanto la richiesta è pertinente anche se l'area non rientra tra quelle perimetrale come Bacino di Estrazione o di Completamento.

Per quanto riguarda la pianificazione nello strumento urbanistico vigente del Comune di Alessano il terreno interessato dal progetto è classificato come zona agricola.

Dall'esame del PUTT/p si evince che i terreni oggetto della richiesta di ampliamento dell'attività estrattiva sono classificati in ambito "C" o di valore distinguibile.

Le aree in esame non risultino vincolate come Zone di Protezione Speciale o Siti d'interesse Comunitario.

PARERE

L'attività di estrazione di pietra calcarea da taglio, riveste una notevole importanza per l'economia locale testimone di ciò sono le numerose attività che operano nel settore e che hanno la loro sede nell'area in esame.

L'area rientra in Ambito esteso di tipo "C": le N.T.A. del PUTT/P, per tale caso prevedono:

DIRETTIVE DI TUTELA: 2.3 - negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità, 3.01 - Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA.

L'attività di cui si richiede autorizzazione è

molto contenuta dimensionalmente (compresa in un'area di estrazione pari a ca. mq. 3.350), inoltre risulta altresì contenuta come potenzialità di estrazione (10 m^3 giornalieri di materiale estratto pari a circa 2200 m^3/anno) tale da potersi considerare, a parere del sottoscritto, più una piccola attività artigianale con un limitato impatto sulle componenti ambientali costituenti il territorio agricolo in cui si colloca. Anche le profondità da raggiungere sono molto limitate (approfondimento massimo pari a ml. 7,00 dal p.c.).

Infine l'area, a parte l'ambito "C" del PUTT/P, non presenta vincoli di alcun tipo.

In considerazione del parere sfavorevole della Provincia di Lecce e della incompatibilità della norma Urbanistica Generale, si conferma il parere sfavorevole alla attività richiesta ..... omissis .....";

- con nota prot. n. 305 del 13 gennaio 2006 si comunicava alla ditta proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 così come introdotto dall'art. 6 L. 154/2005, che a seguito del parere espresso dal Comitato VIA si stava procedendo all'adozione di formale provvedimento con esito negativo e, pertanto, si invitava la stessa ditta a trasmettere, per iscritto, eventuali controdeduzioni correlate da documentazione;

- in data 30 gennaio 2006 la ditta trasmetteva rilievi e osservazioni all'esprimendo parere di VIA;

- in data 7 luglio 2006 il Comitato Regionale per la VIA, dopo aver esaminato i rilievi e le osservazioni proposte, ha ritenuto opportuno produrre il seguente il parere: "... Omissis .... La proposta progettuale della Ditta individuale Biasco Pietro riguarda l'apertura di un nuovo cantiere per l'estrazione della pietra calcarea in Località "Rodigliane" nel comune di Alessano (LE).

Il progetto prevede lo svolgimento dell'attività estrattiva nell'ambito della particella n. 113 al Foglio n. 15 con una superficie catastale di Ha 00.66.65.

Nei dettagli la ditta prevede una produzione di materiale estratto di circa 10 mc/die pari a circa 2200 mc/anno per una profondità media di sfruttamento del banco roccioso di circa 7 metri e per una durata della cava prevista pari a circa 7.5 anni. Il materiale lapideo da coltivare in cava è rappresentato da calcari, calcari dolomitici e dolomie stratificati in alternanza e per l'attività estrattiva verranno utilizzati pale gommate ed escavatori. Il fronte di estrazione si svilupperà in direzione est-ovest con un metodo di coltivazione del tipo "a fossa con gradoni" e si procederà mediante "sfogliatura" orizzontale del litotipo calcareo con spessore determinato dalla tipologia del materiale riveniente e comunque compreso tra pochi centimetri e il metro.

Il volume di scavo, tenuto conto della superficie utile e dell'approfondimento previsto è valutato in circa 23.500 mc.

Il piano di coltivazione prevede la formazione di un unico gradone di altezza pari a 7 metri; man mano che si procederà con l'approfondimento si provvederà alla realizzazione di una rampa, lungo il lato sud, transitabile con i mezzi meccanici ed avente pendenza del 10%. Le pareti delle scarpate saranno sub-verticali con angolo di inclinazione di 80°.

Tenuto conto del metodo di estrazione e delle caratteristiche dimensionali del piano di coltivazione verranno rispettate le seguenti distanze stabilite dalle norme di polizia mineraria:
- Distanza dai confini pari alla profondità massima della scarpata: 7 metri;
- Distanza da strade: 20 metri;
- Distanza da acquedotti: 5 metri.

La sistemazione finale dell'area sarà eseguita mediante sistemazione di un terreno vegetale di uno spessore medio di 50 cm sulla superficie del gradone e del fondo cava e rinverdimento dell'area mediante la piantumazione di alberi di ulivo alternati con altre essenze arboree quali alberi di agrumi e mandorli.

E' prevista inoltre la messa a dimora lungo il perimetro di cava di piante ad alto fusto atte a mitigare l'impatto visivo e il contenimento delle polveri e del rumore.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92143/CEE) o ZPS (Direttiva

79/409/CEE); non risultano, altresì, presenti vincoli architettonici, idrogeologici, archeologici, faunistici e geomorfologici.

Risulta agli atti che la Provincia di Lecce, in data 02.08.2005 con protocollo n. 38127, ha espresso parere non favorevole in merito alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Pietro Biasco.

Parere negativo è stato anche espresso dalla Commissione V.I.A. in data 22.12.2005 con nota 0305 del 13.01.2006.

Il 30.01.2006 la Ditta trasmette le osservazioni relative alle suddette proposte di parere facendo anche esplicito riferimento alla Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 2513 del 21.07.2005 con le quali si esprime parere sfavorevole circa la compatibilità ambientale del progetto.

Le osservazioni prodotte intendono meglio definire alcuni aspetti tecnici ed organizzativi relativi allo Studio di Impatto Ambientale in accoglimento delle osservazioni mosse.

Il Comitato, dopo aver esaminato le ultime integrazioni trasmesse dalla Ditta rileva che:

- Viene presentata una dettagliata valutazione del rumore in esterno dell'attività estrattiva attraverso l'utilizzo di algoritmi di calcolo proposti dalla Norma ISO 9613 e si è concluso che tutte le situazioni relative alle diverse fasi del ciclo produttivo hanno dato una stima del valore delle emissioni sonore previste inferiore a quello limite del D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- Non risulta alcuna individuazione dell'uso del suolo nel territorio interessato dall'intervento attraverso la redazione di una Carta dell'Uso del Suolo.
- L'area ricade in Ambito Esteso di tipo "C"; secondo le N.T.A. del PUTT/P "... i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica";
- L'art. 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P punto 3.3 recita che "... negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".
- "....le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità" (Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, punto 2.3 "Direttive di Tutela").

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene di dover confermare il parere non favorevole alla realizzazione del progetto presentato.... omissis....;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa";

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di VIA all'esercizio di una cava alla particella 113 del fg. n. 15, in località "Rodigliane" di Alessano, proposto dalla ditta Biasco Pietro, sedente in Gagliano del Capo alla Via Corsano n. 17. Il presente parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, e riconfermato nella seduta del 7.7.06 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Regionale Attività Estrattive e Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Alessano;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 392

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Di Summa Aldo - Ampliamento cava di tufo calcarenitico loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B.

L'anno 2006 addì 6 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.04.05 la ditta Di Summa Aldo, sedente in San Marzano di San Giuseppe alla Via R. Margherita n. 141, proponeva istanza per sottoporre a procedura di V.I.A. progetto e S.I.A. per l'ampliamento, alle particelle contraddistinte nel NCT con i nn. 3-4-6-151-166p-167-213-214 del Fg 18, della cava di tufo calcarenitico sita in loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B;

- con nota prot. n. 6977 del 1° giugno 2005 si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Taranto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 7.7.2005 la ditta Di Summa trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 43802 del 4.8.05 il Responsabile del SUAP del Comune di Taranto trasmetteva copia di:
  1. relata di pubblicazione;
  2. parere favorevole all'intervento, rilasciato dalla Direzione Ambiente e Qualità della Vita dello stesso Comune di Taranto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.7.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "... omissis....

La ditta, con la presente proposta progettuale, intende richiedere l'autorizzazione allo sfruttamento in ampliamento della cava di Tufo Calcarenitico sui terreni adiacenti delle p.lle 3-4-6-151-167-213-214 e 166/p del foglio di Mappa n. 18; su quest'ultima particella 166/p rimane un giacimento residuo da precedenti scavi dello spessore di circa 5 metri e per una superficie di 1700 mq.

L'area in esame è in leggera pendenza verso sud con dislivelli di circa 5-6 m e quota di circa 85 m s.i.m.

L'area di cava è interessata dalla sola falda profonda la cui superficie piezometrica si situa a 7 m circa s.l.m.; in relazione a tale situazione idrogeologica, il programma estrattivo che prevede un approfondimento di circa 29,00 m, rimane con il piano finale ad oltre 50 m al di sopra dei livelli piezometrici.

Il giacimento da mettere in coltivazione è costituito da depositi plio-pleistocenici friabili e porosi costituiti da clasti derivanti dalla -disgregazione dei calcari cretacei sottostanti,

Il deposito si presenta con una potenza media di 16 metri di livelli utili ed un cappellaccio di 10-12 m costituito da un crostone calcarenitico compatto e duro e da sabbie calcaree e argillose e da sovrastante terreno agrario; interposti tra i livelli utili, si riscontrano due livelli inutilizzabili dello spessore di un metro l'uno detti "chiancareddu".

L'intera area sarà coltivata in due fasi successive in modo da effettuare la sistemazione finale di ciascun lotto al termine del suo sfruttamento. La prima subarea di mq 9400 verrà sfruttata e sistemata in 6 anni; la seconda di mq 7400 anch'essa in 6 anni. Il cubaggio del giacimento da coltivare risulta pari a 250.100 mc.

Durante la prima fase di lavoro si asporterà sull'intera area di 9400 mq (il primo lotto) il terreno vegetale (0,80 cm), il cappellaccio di sabbie argillose (10 m) e il crostone calcarenitico (1 m); tale materiale verrà accantonato lungo la fascia di rispetto di 20 m. mantenuta dalla S.S. n. 7 ter e dalla Strada Vicinale Canuddi e di 10 metri dalla proprietà sul confine ad Ovest.

Si eseguirà quindi l'approfondimento "a fossa" sull'intera area fino alla profondità di 29 m dal p.c. con la realizzazione di 2 scarpate (la prima di m. 11 e la seconda di m. 18) intervallate da un gradone largo 2 m e inclinazione delle pareti di taglio sull'orizzontale di 900. La scarpata nelle sabbie sarà conformata, a garanzia della stabilità, con un'inclinazione di 30°.

La coltivazione avverrà esclusivamente con l'impiego di macchine (carrelli telai, gruppo porta dischi, motori assemblati che si muovono su rotaie).

Alla fine dell'estrazione verrà effettuato il recupero dell'area sbancata consistente nel ricolmamento parziale dello scavo coi materiale del cappellaccio e di sfrido con sovrastante vespaio drenante (1,50 m) e terreno vegetale (0,80 cm); l'area così sistemata, alla profondità di 10 m dal p.c. verrà restituita all'uso agricolo per l'impianto di uliveto.

La seconda fase procederà analogamente alla prima.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E" - valore relativo

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE). La superficie oggetto di autorizzazione rientra, secondo il PRAE, in un Bacino di Completamento (BC).

Dall'analisi dello Studio di Impatto Ambientale si ritiene di poter esprimere parere favorevole.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 dell'1.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che, il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposti dalla ditta Di Summa Aldo, sedente in San Marzano di San Giuseppe lle alla Via R. Margherita n. 141, per l'ampliamento della cava di tufo calcarenitico alle particelle 3-4-6-151-166p-167-213-214 del Fg 18, in loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Regionale Attività Estrattive e Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 393

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Romano Vito Leonardo - Ampliamento coltivazione mineraria di cava. Loc. "Magnati" di Gioia del Colle.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 21.07.04 la ditta Romano Vito Leonardo, sedente in Gioia del Colle alla Via G. Di Vittorio n. 28, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA per l'ampliamento della coltivazione mineraria di cava al Fg 81 particelle nn. 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-150, in loc. "Magnati" di Gioia del Colle;

- con nota del 7 settembre 2004 il Tecnico incaricato della ditta Romano trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 9909 del 1° ottobre 2004 si invitava il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Gioia del Colle ad esprimere proprio pareri in merito all'intervento;

- con nota del 25.01.2005 la stessa ditta chiedeva di estendere il parere di VIA, oltre che alle superfici in ampliamento, anche alla superficie di cava attualmente in coltivazione (ptcc. 149-153-155);

- con nota prot. n. 4679/23685 del 19.10.2004 il Sindaco del Comune di Gioia del Colle esprimeva, per quanto di competenza, parere negativo all'intervento;

- con nota del 25.10.05 la ditta Romano Vito Leonardo, atteso che l'iter della procedura di VIA non

si era ancora concluso, chiedeva di estendere il parere di VIA anche alle ptcc. 112-113-114, avendone ottenuto la disponibilità alla coltivazione, e trasmetteva nuovo SIA e nuovo progetto di coltivazione;

- con nota acquisita al prot. 13996 del 1° dicembre 2005 la stessa ditta proponente trasmetteva copia di nuove pubblicazioni di rito, aggiornate con le ultime richieste di ampliamento;

- con nota prot. n. 15192 del 29.12.2005 si invitavano il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Gioia del Colle ad esprimere nuovi pareri in merito all'intervento con nota prot. n. 231/1433 del 14.2.2006 il Sindaco del Comune di Gioia del Colle esprimeva nuovamente, per quanto di competenza, parere negativo all'intervento;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.7.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "...omissis.... La Ditta Romano Vito Leonardo è esercente, in virtù della L.R. 37/85 ex art. 35, di una cava di calcare nel Comune di Gioia del Colle (BA), Località "Vagnati", su terreni di proprietà riportati al Catasto al Foglio di Mappa n. 81 particelle nn. 149-153-155 per una superficie catastale totale di 04.76.14 Ha.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività estrattiva nell'ambito delle particelle nn. 100 - 101 - 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-150 al Foglio n. 81 di proprietà della Ditta.

La superficie richiesta in ampliamento, pur misurando un'area di circa 9,3 Ha, è parzialmente occupata dall'impianto di frantumazione, dall'impianto di confezionamento del calcestruzzo e dai baraccamenti (capannoni officina, capannoni deposito mezzi meccanici, uffici, cabina elettrica, ecc..) per cui la superficie reale di scavo dei terreni in ampliamento, prevista dal piano di coltivazione presentato, misura un'area di circa 4,7 Ha.

L'area di cava è delimitata da un muro a secco in conci calcarei dell'altezza massima di 1,5 metri con soprastante recinzione costituita da fili di ferro sostenuti da opportuni paletti infissi nel muretto e posti ad interasse di 3,0 m lungo i confini con terzi, mentre sulla strada vicinale Dei Girardi, che confina ad ovest e in parte a sud con l'area di cava, con un muro in tufo dell'altezza di 3,0 metri.

La superficie oggetto di autorizzazione ha destinazione urbanistica E1 "Zona in cui è consentita l'attività agricola".

La cava è a cielo aperto con scavo a fossa; lo sfruttamento è protratto con due direttrici distinte: parte dalla zona Nord e prosegue, con fette orizzontali discendenti, verso Sud. Man mano che il fronte di scavo si approfondisce vengono creati dei gradoni di altezza circa 10 metri, larghezza pedata 3-5 metri e angolo di scarpa intorno agli 80°.

L'abbattimento è ottenuto con l'uso di macchine (escavatori idraulici con martelloni) e con esplosivi.

La superficie totale della cava in sfruttamento misura un'area complessiva di 4,7 Ha per un volume in sito ancora da cavare di circa 392.000 mc.

Il volume di scavo relativo all'ampliamento, considerando una profondità massima di circa 50 metri dal p. c., risulta pari a 1.462.500 mc.

Considerando la produzione giornaliera di 300 mc/die si ricava un tempo di sfruttamento, relativo alla sola cava in ampliamento, variabile da 15 a 22 anni. Se si considera invece l'intera cava (superficie in sfruttamento più cava in ampliamento) si ha un volume in sito di 1.854.500 mc per un tempo di sfruttamento variabile da 18 a 28 anni pertanto si chiede l'autorizzazione alla coltivazione per il tempo massima consentito di 20 anni.

Il progetto di recupero prevede interventi rivolti al mascheramento totale del fronte di scavo consistenti nella sistemazione del suolo e piantumazione, al confine e per tutto lo sviluppo degli scavi, di una siepe di altezza non inferiore ai 2.0 m e dietro questa, nella parte interna per una fascia di 10 metri, l'impianto di alberi ad alto fusto.

Alla fine dei lavori di coltivazione si prevede il modellamento dei profili di cava secondo 5 gradoni di altezza pari a 10 metri e lo spandimento sul fondo e sulle pedate, di terreno vegetale arricchito di ammendante organico di spessore sufficiente all'attecchimento delle specie previste per il rinverdimento.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi`si evince che l'area di intervento ricade in parte in Ambito "B" - valore rilevante- e in parte in Ambito "C" - valore distinguibile.

L'ampliamento della cava esistente ricade completamente in Ambito "C".

Secondo le N.T.A. del PUTT/P "... i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica"

L'art. 3.05 delle MT.A. del PUTT/P punto 3.3 recita che "... negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01) e di valore relativo ("Dì), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con:la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

Dalla Tavola "Biotopi e/o siti di interesse naturalistico" degli A.T.D. risulta che l'area ricade in parte all'interno di un'area protetta rientrante nell'area "Connessa al Bosco di Marzagaglia" (relitti di bosco a Quercus Troiana).

Secondo l'art. 3.10 delle N.T.A. del PUTT/P punto 3.10.3 comma b "... area annessa, costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

Nell' "area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
   - le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;

L'area di intervento è compresa all'interno del SIC "Murgia Alta" (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 791409 e 92143, in tali aree qualsiasi intervento di realizzazione non deve in alcun modo compromettere o alterare direttamente o indirettamente gli Habitat e le specie indicate nella suddetta direttiva.

Nella Valutazione di Incidenza è stato descritto in maniera approfondita il suddetto Sito di Interesse Comunitario individuando la tipologia ed il relativo stato di conservazione delle specie presenti. Dallo studio condotto emerge che le tipologie di habitat dominanti sono:

1. Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di orchidee;
2. Querceti di Quercus troiana;
3. percorsi substeppici di graminee e piante annue;
4. versanti calcarei della Grecia mediterranea.

L'area di cava ricade in parte nella tipologia di cui al punto 2.

Impatti rilevanti sulla fauna (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE) sono causati dalle operazioni di abbattimento con l'impiego di esplosivo, impatto che producendo rumori istantanei allontana la fauna

e il sollevamento di polveri può provocare danni alla vegetazione presente nelle zone prossime allo scavo.

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene di esprimere un parere non favorevole all'ampliamento e favorevole alla prosecuzione purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni.

- In corrispondenza del perimetro delle aree che potenzialmente possono ospitare le specie protette dovranno essere installati idonei fonometri che assicureranno, nel corso delle lavorazioni, il rilevamento in continuo delle emissioni sonore e la segnalazione dei superamenti dei valori limite. Per questi ultimi, in mancanza di dati di riferimento in materia, si farà riferimento ai valori più restrittivi indicati dal D.P.R. 14.11.1997 (Tabella B - classe di destinazione d'uso del territorio: aree particolarmente protette - tempi di riferimento.- notturno - valore: 35 dB(A)).

- I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere depositati in luoghi privi di vegetazione arborea e arbustiva e, comunque, adeguatamente protetti dalle aree circostanti in modo da evitare la diffusione di polveri;

- Le operazioni di abbattimento dovranno avvenire con l'impiego di macchinari silenziati senza l'ausilio di esplosivi e per contenere le emissioni sonore si provvederà alla copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;

- Presentazione di un piano di rinaturalizzazione dell'area di cava compatibile con il contesto paesaggistico di allocazione della stessa;

- Analisi computo-metrico del progetto ..... omissis .....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a Progetto e SIA proposti dalla ditta Romano Vito Leonardo, sedente in Gioia del Colle a Corso G. di Vittorio n. 28, parere di VIA:
  - ➢ non favorevole all'ampliamento (ptcc. 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-150-112-113-114)
  - ➢ favorevole con prescrizioni alla prosecuzione (ptcc. 149-153-155).

La cava in argomento è sita in loc. "Magnati" di Gioia del Colle e contraddistinta nel NCT al Fg 81 e le prescrizione a cui la prosecuzione è assoggettata sono le seguenti:

1. In corrispondenza del perimetro delle aree che potenzialmente possono ospitare le specie protette dovranno essere installati idonei fonometri che assicureranno, nel corso delle lavorazioni, il rilevamento in continuo delle emissioni sonore e la segnalazione dei superamenti dei valori limite. Per questi ultimi, in mancanza di dati di

riferimento in materia, si farà riferimento ai valori più restrittivi indicati dal D.P.R. 14.11.1997 (Tabella B - classe di destinazione d'uso del territorio: aree particolarmente protette - tempi di riferimento: notturno - valore: 35 dB(A)).

2. I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere depositati in luoghi privi di vegetazione arborea e arbustiva e, comunque, adeguatamente protetti dalle aree circostanti in modo da evitare la diffusione di polveri;

3. Le operazioni di abbattimento dovranno avvenire con l'impiego di macchinari silenziati senza l'ausilio di esplosivi e per contenere le emissioni sonore si provvederà alla copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;

4. Presentazione di un piano di rinaturalizzazione dell'area di cava compatibile con il contesto paesaggistico di allocazione della stessa.

5. Analisi computo-metrico del progetto.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Regionale Minerario ed Attività Estrattive, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gioia del Colle;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato al sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 394

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Zurlo Cave s.r.l. - Ampliamento cava di tufo calcarenitico loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre inModugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.04.05 la ditta Zurlo Cave Srl, sedente in San Marzano di San Giuseppe alla Via Casalini n. 3, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA per l'ampliamento della cava di tufo calcarenitico alle particelle 7-126-153-154 del Fg 18 in loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B;

- con nota prot. n. 6980 del 1° giugno 2005 si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Taranto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 7.7.2005 la ditta Zurlo Cave Srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 43808 del 4.8.05 il Responsabile del SUAP del Comune di Taranto trasmetteva copia di:
  1. relata di pubblicazione;
  2. parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Direzione Ambiente e Qualità della Vita dello stesso Comune di Taranto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti

dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.7.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "... omissis ... La ditta, con la presente proposta progettuale, intende richiedere l'autorizzazione allo sfruttamento in ampliamento della cava di Tufo Calcarenitico sui terreni adiacenti delle p.lle 7-126-153-154 del foglio di Mappa n. 18 con una superficie catastale di Ha 1.56.41 e sfruttabile di circa 15.080 mq.

L'area in esame è in leggera pendenza con dislivelli di circa 5-6 m e quota di circa 80 m s.l.m.

L'area di cava è interessata dalla sola falda profonda la cui superficie piezometrica si situa a 7 m circa s.l.m.; in relazione a tale situazione idrogeologica, il programma estrattivo che prevede un approfondimento di circa 29,00 m, rimane con il piano finale ad oltre 50 m al di sopra dei livelli piezometrici.

Il giacimento da mettere in coltivazione è costituito da depositi plio-pleistocenici friabili e porosi costituiti da clasti derivanti dalla disgregazione dei calcai cretacei sottostanti.

Il deposito si presenta con una potenza media di 16 metri di livelli utili ed un cappellaccio di 10-12 m costituito da un crostone calcarenitico compatto e duro e da sabbie calcaree e argillose e da sovrastante terreno agrario; interposti tra i livelli utili, si riscontrano due livelli inutilizzabili dello spessore di un metro l'uno detti "chiancareddu".

L'intera area sarà coltivata in due fasi successive in modo da effettuare la sistemazione finale di ciascun lotto al termine del suo sfruttamento. La prima subarea di mq 7580 verrà sfruttata in 6 anni; la seconda di mq. 7500 anch'essa in 6 anni.. Il cubaggio del giacimento da coltivare risulta pari a (15.080x16) 241.280 mc.

Durante la prima fase di lavoro si asporterà sull'intera area di 7580 mq (il primo lotto) il terreno vegetale (0,80 cm), il cappellaccio di sabbie argillose (10 m) e il crostone calcarenitico (1m); tale materiale verrà accantonato lungo la fascia di rispetto di 560 mq mantenuta dalla S.S. n. 7 ter che corre a nord dell'area di cava.

Si eseguirà quindi l'approfondimento "a fossa" sull'intera area fino alla profondità di 28 m dal p.c. con la realizzazione di 2 scarpate (la prima di m. 10-12 e la seconda di m. 18) intervallate da un gradone largo 2 m e inclinazione delle pareti di taglio sull'orizzontale di 90°. La scarpata nelle sabbie sarà conformata, a garanzia della stabilità, con un'inclinazione di 30°.

La coltivazione avverrà esclusivamente con l'impiego di macchine (carrelli telai, gruppo porta dischi, motori assemblati che si muovono su rotaie).

Alla fine dell'estrazione verrà effettuato il recupero dell'area sbancata consistente nel ricolmamento parziale dello scavo col materiale del cappellaccio e di sfrido con sovrastante vespaio drenante (1,50 m) e terreno vegetale (0,80 cm); l'area così sistemata, alla profondità di 10 m dal p.c. verrà restituita all'uso agricolo per l'impianto di uliveto.

La seconda fase procederà analogamente alla prima

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E" - valore relativo

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE). La superficie oggetto di autorizzazione rientra, secondo il PRAE, in un Bacino di Completamento (BC).

Dall'analisi dello Studio d'impatto Ambientale si ritiene di poter esprimere parere favorevole.

... omissis...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedi mento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA all'ampliamento della cava di tufo calcarenitico, alle particelle 7-126-153-154 del Fg 18 in loc. "Le Marine" di Taranto Sez/B, proposto dalla ditta Zurlo Cave Srl sedente in San Marzano di San Giuseppe alla Via Casalini n. 3;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Regionale Attività Estrattive e Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 395

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Adriatica Inerti srl - Prosecuzione di coltivazione e ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e calcare. Loc. "Mascava" di Brindisi.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 24.02.05 la ditta Adriatica Inerti srl, sedente in Brindisi alla Via C.da Belloluogo s.n. proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA per la prosecuzione e l'ampliamento di coltivazione della cava di "sabbie calcarenitiche e calcare" in loc. "Mascava" di Brindisi nel NCT contraddistinta al Fg 39 particelle 98-117 e fg 40 ptc 5;

- con nota del 13.4.05 la stessa ditta Adriatica Inerti srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 6185 del 13.5.05 si invitava il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Brindisi ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;

- con nota prot. 1237 /48023 del 21.07.2005 il Dirigente della Ripartizione Ecologia, Ambiente, Igiene Pubblica e Parchi Urbani del Comune di Brindisi emetteva, per quanto di competenza, parere di VIA che così concludeva:

"Omissis .... Sulla base di tal assunto si ritiene, quindi, che l'attività proposta possa essere considerata compatibile con gli obiettivi di tutela dei PUTT e della normativa di settore a condizione che la ditta presenti, in via prioritaria, specifico progetto di sistemazione finale dell'area, adeguato all'ambiente ricevitore.

Si ritiene, infatti, la proposta di sistemazione finale dell'area quale oliveto non adeguata e funzionale alla restituzione paesaggistica di un sito ubicato nelle vicinanze del corso d'acqua tutelato. Si mette in rilievo la non rispondenza della strategia progettuale proposta agli obiettivi di riqualificazione e recupero ambientale del sito oggetto di sfruttamento soprattutto in relazione alle differenze di quota tra un terrazzamento e l'altro, nonché alla mancata previsione di un rimboschimento della fascia di 50 m a ridosso delle due sponde del canale e si prescrive, pertanto, la presentazione di adeguato progetto esecutivo, che dovrà essere oggetto di separata valutazione da parte delle Amministrazioni competenti, e che dovrà tenere in debito conto tali aspetti. Si suggerisce a tal proposito di valutare quale obiettivo di riqualificazione ambientale del territorio di che trattasi quello risultante dalla creazione di due bacini d'acqua annessi e/o collegati al Canale Reale e di presentare, previa valutazione favorevole dell'Amministrazione Provinciale e della superiore Autorità Regionale, adeguato progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione.

Inoltre, si ritiene che per l'attività proposta le misure di mitigazione adottate per l'abbattimento dell'inquinamento da polveri e rumore siano insufficienti. Per il contenimento delle emissioni diffuse nella fase di esercizio della cava si prescrive:

1. la costruzione di terrapieni perimetrali coperti di barriere frangivento adeguatamente fitte ed estese, costituite da alberi ad alto fusto, che ammortizzeranno anche l'inquinamento da rumore.

Nella fase di trasporto del materiale di scavo si prescrive:

- L'utilizzo di dispositivi chiusi.

Nelle operazioni di carico e scarico del materiale polverulento dovranno essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

- Punti fissi dove avviene il prelievo, il trasferimento, utilizzo di pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- Nel caricamento del materiale polverulento in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento dovrà essere convogliata ad un impianto di depolverazione;
- Lavaggio degli automezzi in zone idonee attrezzate allo scopo prima dell'uscita dal comprensorio, per effettuare il trasposto di materiale.

La copertura delle strade percorse dai mezzi di trasporto dovrà essere tale da non creare emissioni di polveri.

In ultimo si prescrive l'esecuzione di analisi delle polveri in atmosfera a cura di laboratorio certificato con scadenza almeno semestrale.

Per tutto quanto non espresso nel presente parere si fa esplicito riferimento al DM 12.07.90 ALLEGATO 6 sulle emissioni diffuse e comunque alla normativa nazionale in materia di cave e di inquinamento dell'area, delle acque e del suolo .... omissis .....".

- con nota prot. 1301/49045 del 27.07.2005 lo stesso Dirigente del Comune di Brindisi comunicava che agli atti d'ufficio non risultavano giunte osservazioni in merito al progetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.7.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis... La Società Adriatica Inerti S.r.l. ha presentato istanza documentata ai sensi dell'art.35

della L.R. 37/85 per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento residuo di Sabbie calcarenitiche della cava sita in località "Mascava" per un volume complessivo di 740.000 mc e l'approfondimento al fine di sfruttare i livelli utili del calcare dolomitico per un volume complessivo di 676.500 mc (art. 8 della L.R. 37/85).

La cava interessa le particelle nn. 98 e 117 del Foglio di Mappa n. 39 e la p.ila n. 5 del Foglio di mappa n. 40 del Comune di Brindisi e si estende su una superficie sfruttabile di circa 77.300 mq.

Come emerge dalla Tavola 24 degli allegati grafici prodotti a corredo del S.I.A, ad oggi gli scavi hanno interessato due settori per una profondità da 5 m a 10 m circa dal p.c. compreso lo spessore del terreno vegetale di 0,5 m; il piano di coltivazione presentato prevede lo sfruttamento del giacimento di sabbie calcarenitiche per uno spessore di 15 metri ed i sottostanti livelli calcareo-dolomitici per altri 15 metri.

La coltivazione della cava proseguirà "a fossa" su 3 gradoni discendenti di altezza di 10 metri e un'inclinazione di circa 80° per il primo e di 50' per gli altri due fino a raggiungere la profondità massima di 30 metri dal piano di calpestio con la relativa fascia di rispetto prevista e riportata negli elaborati (variabile da 10 fino a 50 m).

La sistemazione finale dell'area sarà eseguita, come riportato nel cronoprogramma degli interventi di ripristino ambientale, mediante sagomatura dei gradoni con piantumazione di alberi e arbusti e recupero a terreno agricolo per l'impianto di uliveto del fondo cava previa formazione di vespaio drenante (1,50 m) e suo ricoprimento con terreno vegetale (0,80 m).

E' prevista inoltre la realizzazione di una recinzione con reti metalliche e paletti in ferro e la messa a dimora di una siepe frangivento e di piante ad alto fusto atte a mitigare l'impatto visivo e il contenimento delle polveri e del rumore.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE); non risultano, altresì, presenti vincoli architettonici, idrogeologici, archeologici, faunistici e geomorfologici.

Dall'analisi dello Studio d'impatto Ambientale si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. il sito oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 3.8., paragrafo 3.8.3 "Regimi di tutela", punto 3.2, comma b delle N.T.A, del PUTT/P, ricade in "area annessa a corso d'acqua" per cui la fascia di rispetto dal corpo idrico deve essere di 150 metri. Si ritiene pertanto necessaria la revisione del progetto in considerazione delle nuove distanze di rispetto;
2. la messa a dimora della siepe frangivento e di piante ad alto fusto dovrà avvenire su terrapieni' perimetrali che circondano l'intero perimetro di cava e dovrà essere costruita già in fase di esercizio in modo da contenere le emissioni diffuse e ammortizzare anche l'inquinamento da rumore;
3. si ritiene che il ripristino dell'area di cava possa avvenire mediante piantumazione di alberi di ulivo alternate con altre essenze arboree quali alberi di agrumi che, specie ai piedi delle scarpate, troverebbero una sistemazione ottimale al riparo dai venti.

In merito alla proposta avanzata dal Comune di Brindisi di riqualificazione ambientale del territorio tramite la creazione di due bacini d'acqua annessi e collegati al Canale Reale si ritiene che tale proposta dovrà essere oggetto di separata istanza di valutazione da parte delle Amministrazioni competenti ed interessate ... omissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni a progetto e SIA proposto dalla ditta Adriatica Inerti srl, sedente in Brindisi alla Via C.da Belloluogo s.n., per la prosecuzione e l'ampliamento di coltivazione della cava di "sabbie calcarenitiche e calare" al Fg 39 particelle 98-117 e al fg 40 ptc 5 in loc. "Mascava" di Brindisi. Le prescrizioni di cui innanzi sono le seguenti:
  1. il sito oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 3.8., paragrafo 3.8.3 "Regimi di tutela", punto 3.2, comma b delle N.T.A. del PUTT/P, ricade in "area annessa a corso d'acqua" per cui la fascia di rispetto dal corpo idrico deve essere di 150 metri. Si ritiene pertanto necessaria la revisione del progetto in considerazione delle nuove distanze di rispetto.
  2. la messa a dimora della siepe frangivento e di piante ad alto fusto dovrà avvenire su terrapieni perimetrali che circondano l'intero perimetro di cava e dovrà essere costruita già in fase di esercizio in modo da contenere le emissioni diffuse e ammortizzare anche l'inquinamento da rumore;
  3. si ritiene che il ripristino dell'area di cava possa avvenire mediante piantumazione di alberi di ulivo alternate con altre essenze arboree quali alberi di agrumi che, specie ai piedi delle scarpate, troverebbero una sistemazione ottimale al riparo dai venti.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 396

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Scaringi Giuseppe - Ampliamento di cava loc. "Lamamara" di Trani.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.09.04 la ditta Scaringi Giuseppe, sedente in Trani alla Via Andria n. 20/L, proponeva istanza per l'attivazione di una Procedura di V.I.A. all'ampliamento della cava in località "Lamamara" di Trani, nel N.C.T al fg 28 ptcc nn. 36-37-38-111-112 e nn. 10-174-183 (già parzialmente autorizzate e utilizzate);

- con nota prot. n. 10569 del 19.10.2004 si invitava:

- la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito e copia, su supporto magnetico, degli elaborati dì progetto e SIA;
- il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Trani ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;

- con nota del l' dicembre 2004 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti, riteneva esprimersi come segue: "... omissis... PREMESSA

La Ditta ha predisposto la V.I.A. al fine di un ampliamento della cava di estrazione di marmo di Trani.

Le particelle attualmente interessate all'estrazione sono la n. 174 e 183 del F° di Mappa n. 28. L'attività è già autorizzata con decreto 43/Min del 9.08.1996 e con decreto dirigenziale n. 40 del 3.06.2003. Il progetto attuale di ampliamento comprende le particelle 36, 37, 38, 10, 111, 112, e 183, 174, 10 del F° di Mappa n. 28 del Comune di Trani per una estensione di 53.870,70 mq ed un volume netto del giacimento di mc 269.353,40.

PROGETTO

La cava è a fossa con pareti scavate in parte nelle calcareniti di copertura, con altezza dei gradoni non superiore a m 7,60.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non risultano agli atti pareri di competenza della Provincia di Bari e del Comune di Trani, interessati alla procedura.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'area non è interessata da vincoli di alcun tipo.

Lo Studio di Impatto Ambientale non è stato redatto in conformità dell'art. 8 della L.R. n. 11 del 12.04.2001 ma è limitato esclusivamente alla descrizione del progetto, delle caratteristiche geologiche e di alcuni impatti prevedibili.

PARERE

Si propone pertanto l'espressione di parere non favorevole, raccomandando alla Ditta di attenersi nella riformulazione della richiesta a quanto previsto dalla L.R. 11/2001 art. 8. ... omissis ..."

- con nota 303 del 12 gennaio 2006 si comunicava alla ditta istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 così come introdotto dall'art 5 L. 5/2005, dell'adottando esito negativo della Procedura di VIA;

- con nota del 23 gennaio 2006 la stessa ditta comunicava che era propria intenzione produrre controdeduzioni al parere di VIA e che le avrebbe trasmesso appena possibile;

- con nota del 6 febbraio 2006 la stessa ditta trasmetteva le preannunciate controdeduzioni;

- il Comitato di VIA nella seduta del 7.7.2006, esaminate le controdeduzioni, così si esprimeva:

"... omissis ... Analizzata la documentazione e le integrazioni proposte si osserva:
- Che sono esaurientemente descritti gli impatti generati dall'attività estrattiva e le integrazioni con il territorio
- Che l'area ricade in un bacino minerario individuato da PRAE adottato
- Che l'area in cui ricade la richiesta è caratterizzata da ATE "E" del PUTT
- Che è presente un ciglio di scarpata ATD del PUTT ad una distanza superiore a 200 m
- Che sono indicate le opere di mitigazione e di riduzione degli impatti e delle emissioni
- Che parte della cava è già ripristinata secondo il progetto Si esprime parere favorevole di VIA ..... omissis....".

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con cui sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.7.2006 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A. all'ampliamento della cava proposto dalla ditta Scaringi Giuseppe, sedente in Trani alla Via Andria n. 20/L. Detto ampliamento interessa le particelle contraddistinte nel N.C.T. ai nn. 10-36-37-38-111-112 e ai nn. 183-174-10 (già parzialmente autorizzate ed utilizzate) del fg 28 in loc. "Lamamara" di Trani;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Regionale Attività Estrattive e Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 397

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Scassillo Giovanni - Apertura cava di pietra calcarea da taglio e lavorazione. Contrada "Santa Lucia o Petrale" di Trani.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con note acquisite al prot. n. 2702 e n. 2705 del 21.03.03 la ditta Scassillo Giovanni, con sede in Trani alla Via Amendola n° 4/C, proponeva istanza ed elaborati di progetto e di SIA per attivare la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale all'apertura di una cava di pietra calcarea da taglio e lavorazione in C.da "Santa Lucia o Petrale" dell'agro di Trani, nel NCT contraddistinta con le particelle 14 - 46 del Fg 54;

- con nota prot. n. 26601 del 31.07.03 il Comune di Trani, esprimeva per quanto di sua competenza, parere favorevole all'intervento e comunicava che non sussistevano motivi ostativi e pregiudizievoli all'esercizio dell'attività estrattiva;

- con nota prot. n. 8039 del 18.9.03 si invitava:
  1. la ditta istante a trasmettere copia degli elaborati di progetto, copia su supporto magnetico

dello Studio d'Impatto Ambientale e copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Trani ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 27.10.03 Scassillo Giovanni trasmetteva copia degli elaborati di progetto e copia del SIA su supporto magnetico;

- con nota prot. n. 5016 del 18.4.05 si comunicava alla ditta istante che, poiché non erano ancora pervenute le pubblicazioni di rito, la procedura di VIA era stata archiviata;

- con note acquisite al prot. n. 5169 del 20.4.2005 ed al prot. n. 5693 del 03.5.05 la ditta Scassillo trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito e chiedeva la riattivazione della procedura di VIA motivando che gli elaborati risultavano ancora validi poiché in zona, nel contempo, non erano intervenuti mutamenti dallo stato di fatto e dei luoghi descritti in progetto e SIA;

- con nota prot. 6877 del 30.5.06 si invitava, nuovamente, la Provincia di Bari ed il Comune di Trani a trasmettere propri pareri di VIA;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis ... il progetto proposto dalla ditta Scassillo Giovanni di Trani riguarda la riapertura di una cava in località "S. Lucia", in agro del Comune di Trani, per la coltivazione di alcuni livelli pregiati della "Pietra di Trani" (Nero, Fatuo, Massello rosso, Mano nera ecc.).

La superficie interessata ricade nel Foglio di mappa catastale n. 54, particelle 14 e 46 ed ha superficie di circa 20.500 m^2.

Nessuna indicazione è riportata in progetto e nel SIA circa la destinazione urbanistica dell'area, la sua collocazione nel Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.) o nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p) della Regione Puglia.

Il progetto di coltivazione prevede lo sbancamento di circa 8 m, di "sterile", per un volume di 118.760 m^3, e la coltivazione di circa 3 m di livelli utili per un volume di circa 44.535 m^3

Allo "sterile" c'è da aggiungere una percentuale di scarto del 35% del volume utile. Pertanto la quantità complessiva dei materiali da trasportare a rifiuto sarà di 134.347 m^3 a fronte di circa 28947 m^3 di materiale commerciabile.

Sterile e scarto saranno stoccati sul fondo della cava attualmente presente nell'area d'intervento in attesa di essere riutilizzati per le operazioni di recupero ambientale.

Non è dato sapere se l'area di cava sarà completamente recintata o se sarà recintato soltanto il lato prospiciente la strada di accesso alla cava.

Da alcune foto prodotte si evince che l'area da destinare a cava è attualmente adibita ad oliveto;

Dal progetto, o dal SIA, però, non è possibile dedurre il destino degli alberi d'ulivo.

Non si dice nulla sulle distanze degli scavi da strade e dai confini delle altrui proprietà; da una tavola grafica si potrebbe dedurre che siano fissate in 10 m. dalla strada vicinale e 5 m. dal confine di proprietà. Tali distanze non sono conformi a quelle stabilite dalla normativa attualmente in vigore.

Nonostante gli indirizzi imposti a suo tempo dall'Assessorato Regionale all'industria sui recupero ambientale delle cave di materiali lapidei da segagione e sulla sistemazione idraulica delle relative aree (indirizzi peraltro riportati integralmente nel SIA prodotto) nel progetto viene trascurato completamente il problema dell'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di cava durante la coltivazione nonostante la evidente complessiva pendenza verso NE dell'area.

Nonostante i citati indirizzi dell'Assessorato all'industria impongano un recupero ambientale di tipo naturalistico con piantumazione di essenze di conifere e latifoglie, il progetto di ripristino ambientale riporta soltanto che "l'ubicazione della zona di cava in zona agricola rende realistici solo interventi di ripristino finalizzati a riportare le superfici alle destinazioni d'uso originarie". In realtà non si esplicita la destinazione d'uso prevista nè tantomeno si procede alla determinazione del richiesto relativo computo metrico estimativo.

Lo studio d'impatto ambientale è generico e assolutamente inadeguato, relativamente ai contenuti, a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001. Relativamente allo studio delle caratteristiche ambientali, il SIA è infarcito di notizie sovente inutili, riguardanti l'intera regione; viene trascurata completamente l'analisi della qualità ambientale e non vengono adottate le misure più elementari per il contenimento delle polveri e del rumore. In virtù di quanto sopra si esprime parere negativo ai fini della valutazione d'impatto ambientale del progetto per l'apertura di una cava di pietra calcarea da taglio e lavorazione nell'agro di Trani - contrada S. Lucia - proposto dalla ditta Scassillo Giovanni ... omissis ...";

- con nota prot. n. 1157 del 1 febbraio 2006 si comunicava alla ditta istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dall'art. 5 L. 5/2005, dell'adottando esito negativo della Procedura di VIA;

- in data 17 febbraio 2006 informava che era propria intenzione trasmettere osservazioni al parere espresso dal Comitato di V.I.A.;

- la Società di consulenza tecnica trasmetteva, per conto della ditta proponente, propri rilievi e proprie osservazioni all'esprimendo parere negativo;

- in data 7 luglio 2006 il Comitato Regionale per la VIA dopo aver esaminato i rilievi e le osservazioni proposte così ha ritenuto opportuno esprimersi: ... omissis ... Analizzata la documentazione e le integrazioni proposte si osserva:
  - Che si tratta di una cava usata e abbandonata prima dell'entrata in vigore della LR 37/85
  - Che la richiesta è conforme alle norme previste dalla L.R. 37/85
  - Che viene proposto un piano di recupero
  - Che vengono esaurientemente descritti gli impatti generate dall'attività estrattiva e le integrazioni con il territorio
  - Che l'area in cui ricade la richiesta è caratterizzata da ATE "E" del PUTT
  - Che non ci sono sovrapposizioni con ATD e PUTT
  - Che sono indicate le opere di mitigazione e di riduzione degli impatti e delle emissioni
  - Che l'integrazione allo SIA completa la documentazione precedente

    Si esprime parere favorevole di VIA ...omissis ...

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.7.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA all'apertura di una cava di pietra calcarea da taglio e lavorazione, in C.da "Santa Lucia o Petrale" nell'agro di Trani al Fg 54 alle particelle 14 - 46 del NCT, proposta dalla ditta Scassillo Giovanni, sedente in Trani alla Via Amendola n° 4/C.;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non

esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario e Attività Estrattive, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2006, n. 398

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta F.lli Ciullo snc - Valutazione díImpatto Ambientale per proroga esercizio attività di cava. Località "Itri" di Gallipoli.

L'anno 2006 addì 06 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 19.5.05 la ditta F.lli Ciullo snc, sedente in Taurisano alla Via Prolungamento Viale Eroi d'Italia, proponeva istanza per l'attivazione di nuova Procedura di V.I.A. per modifica della coltivazione della cava sita in località "Itri" del comune di Gallipoli e contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34;

- con nota prot. n. 7167 del 9 giugno 2005 si invitava:
  1. la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Gallipoli ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;

- con nota del 5 agosto 2005 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- nei termini previsti dalla L.R. 11/01, agli atti di questo Ufficio, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, valutata tutta la documentazione in atti, si esprimeva come segue:

"…. omissis... Premessa

In data 12 luglio 2004, con determina n. 251, la Regione Puglia Ufficio VIA, ha espresso parere sfavorevole al progetto di aggiornamento del Piano di Coltivazione della Cava in agro di Gallipoli loc. Itri, con le seguenti motivazioni:

- Non è stato chiarito correttamente l'impatto della attività estrattiva sul compatto idrico sotterraneo, atteso che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- Non è ben chiarita la relazione tra gli Ambiti Estesi e Distinti del PUTT e le aree da coltivare e gli impatti sulle varie emergenze;
- Non è stato approfondito il rapporto tra l'attività mineraria e la presenza dell'Oasi di protezione A14;
- Per quanto infine attiene al Progetto di recupero delle aree, questo non è stato assolutamente redatto con attenzione alle specifiche peculiarità ambientali dell'area.

A quella data la Provincia di Lecce dopo un primo parere sfavorevole, aveva espresso definitivo parere favorevole con Determina n. 205 del 22.01.2004 a seguito di integrazioni e chiarimenti. li Comune di Gallipoli non aveva espresso parere se non un mero richiamo (Prot. 38423 del 12.12.2003) al fatto che sull'area insistono i vincoli idrogeologico e paesaggistico ex legge 1497/00 e che è necessario verificare la conformità al PUTT.

Non risulta agli atti alcun parere dell'ispettorato Ripartimentaie delle Foreste, anche se a pag. 29

della Relazione il tecnico asserisce che è stato rilasciato da detto Ente il Nulla Osta all'esercizio dell'attività mineraria.

INTEGRAZIONI ALLO STUDIO VIA PRECEDENTE

La Ditta F.lli Ciullo ha comunque ripresentato nuovamente la richiesta, ripercorrendo la Procedura VIA, aggiungendo alla documentazione precedente, la seguente:
- Relazione di chiarimenti;
- N. 8 allegati scritto-grafici numerati da 2 a 9.

PARERE

I chiarimenti presentati, sono stati utili al Comitato VIA per una Valutazione del Progetto. Dopo ampia discussione Comitato ha espresso parere negativo al progetto, per i seguenti motivi:
- L'area di cava ricade sull'area annessa e parte nell'area di pertinenza dell'Ambito Distinto "Boschi e Macchie";
- Stesso problema si presenta per il ciglio di scarpata;
- Il PUTT, prevede che in ambito "B" debba essere valutata la possibilità di prosecuzione dell'attività estrattiva: nel caso specifico non è emersa da parte del Comitato questa possibilità. omissis ..."

- con nota prot. n. 1460 del 6 febbraio 2006 si informava la ditta istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dall'art. 5 L. 5/2005, dell'esito negativo della Procedura di VIA;

- in data 23 febbraio 2006 la Società di consulenza tecnica trasmetteva, per conto della ditta proponente, propri rilievi e proprie osservazioni all'esprimendo parere;

- in data 21 giugno 2006 il Comitato Regionale per la VIA dopo aver esaminato i rilievi e le osservazioni proposte ha ritenuto opportuno riconfermare il parere negativo adducendo le seguenti motivazioni: "... Omissis.... Premessa Le osservazioni in oggetto riguardano un progetto di aggiornamento del Piano di coltivazione della cava in territorio di Gallipoli in località Itri.

In data 12 luglio 2004, con determinazione 251, la Regione Puglia Ufficio VIA ha espresso parere sfavorevole al progetto con le seguenti motivazioni:
- non è stato chiarito correttamente l'impatto della attività estrattiva sul comparto idrico sotterraneo, atteso che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- non è ben chiarita la relazione tra gli Ambiti Estesi e Distinti del PUTT e le aree da coltivare e gli impatti sulle varie emergenze;
- non è stato approfondito il rapporto tra l'attività mineraria e la presenza dell'Oasi di protezione A14;
- per quanto infine attiene al Progetto di recupero delle aree, questo non è stato assolutamente redatto con attenzione alle specifiche peculiarità ambientali dell'area.

A quella data la Provincia di Lecce dopo un primo parere sfavorevole, aveva espresso definito parere favorevole con Determina n. 205 del 22.01.2004 a seguito di integrazioni e chiarimenti. Il comune di Gallipoli non aveva espresso parere se non un richiamo (prot. 38423 del 12.12.2003) al fatto che sull'area insistono i vincoli idrogeologico e paesaggistico e che è necessario verificare la conformità al PUTT. Non risulta agli atti alcun parere dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste anche se nella relazione tecnica allegata al primo progetto Il tecnico asserisce che è stato rilasciato da detto Ente il Nulla Osta all'esercizio di attività mineraria.

In data 19.05.2005 la ditta Ciullo ha ripresentato la richiesta ripercorrendo la procedura di VIA integrando la documentazione precedente con una Relazione di studio di impatto ambientale (allegato 1) e n. 8 elaborati scritto-grafici (Allegati 2-9).

La nuova documentazione prodotta è stata esaminata dai Comitato regionale via nella seduta del 30.01.2006. In tale data il Comitato ha espresso parere negativo al Progetto per i seguenti motivi:
- L'area di cava ricade sull'area annessa e parte nell'area di pertinenza dell'Ambito Distinto "Boschi e Macchia";
- Stesso problema si presenta per il ciglio di scarpata;
- Il Putt prevede che in ambito "B" debba essere valutata la possibilità di prosecuzione dell'attività estrattiva: nel caso specifico non è emersa da parte del Comitato questa possibilità.

Con nota 1460 del 6.02.2006 la Regione Puglia - Settore Ecologia comunicava alla ditta F.lli Ciullo sric che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito sfavorevole della nuova procedura di VIA a seguito delle motivazioni espresse dal Comitato regionale VIA nella seduta del 30.01.2006, A questa nota, in data 23.02.2006 (ricevuta in data 28.02.2006, prot. N. 2450). Hanno fatto seguito le osservazioni presentate dal tecnico redattore del progetto di aggiornamento del Piano di coltivazione della cava.

CONSIDERAZIONI

In merito alle osservazioni prodotte il Comitato rileva che:

- il sito di intervento ricade sulla sommità di uno del quattro paleocordoni dunari presenti immediatamente a Nord di Gallipoli, che rappresentano alcune tra le più interessanti, note e studiate evidenze geomorfologiche del territorio Pugliese. In particolare l'area di cava interessa una porzione del cordone di terzo ordine, riferito in letteratura scientifica al Tirreniano, posto a circa 1 Km dalla linea di riva ed orientato grossomodo N-S. Questo paleocordone, ha il piede a circa 8-9 m di quota mentre la cresta degradata si attesta intorno a 21 m di quota. Per il suo assetto geomorfologico il sito di intervento ricade quindi in corrispondenza di due scarpate (una, più evidente, immerge verso il mare e l'altra immerge verso terra) la cui presenza è chiaramente leggibile sulla cartografia ed i cui cigli sono riportati sulla cartografia del PUTT Puglia, In merito a questo aspetto si evidenzia, come già sottolineato sul verbale del 30.01.2006, che l'area di cava ricade in gran parte nell'area annessa dei cigli delle due scarpate;

- il proponente dichiara che l'area di cava non ricade in un settore caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea. Sulla cartografia del PUTT Puglia "Boschi - Macchia -Biotopi - Parchi" tuttavia, il sito di intervento è compreso parte nell'area di pertinenza dell'ambito distinto "Boschi e Macchia" cui si applicano gli indirizzi di tutela di cui ai punto 1.1. e 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 e 3.3 dell'art 3.05 delle Norme Tecniche di Attuazione. In particolare per le aree di pertinenza non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti escavazione ed estrazione di materiali mentre per le aree annesse non sono autorizzabili le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi. Il Comitato dalla documentazione addotta dal proponente non rileva questa condizione.

- l'area di cava ricade in parte in ambito "B" ed in Parte in ambito "B" del PUTT Puglia. Negli ambiti territoriali di valore rilevante va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale. Negli ambiti territoriali di valore distinguibile i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree;

- per quanto espresso sopra si ritiene che non vi siano dubbi sulla valenza ambientale dell'area.

Parere

Il Comitato dopo ampia discussione ha espresso parere negativo al progetto proposto per i seguenti motivi:

- l'area di cava ricade in parte sull'area annessa di due cigli di scarpata;
- l'area di cava ricade in parte sull'area annessa ed in parte sull'area di pertinenza dell'ambito distinto "Boschi e Macchia";
- l'area di cava ricade in parte in ambito "B" ed in parte in ambito "C" del PUTT Puglia. In questi ambiti territoriali, in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico ed ideologico del territorio ... omissis....;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di VIA alla modifica della coltivazione della cava, contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34 del Comune di Gallipoli loc. Itri, proposta dalla ditta F.lli Ciullo snc, sedente in Taurisano alla Via Prolungamento Viale Eroi d'Italia. Il presente parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, e riconfermato nella seduta del 21.6.06 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Regionale Attività Estrattive, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Gallipoli;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 402

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Adeguamento dellíimpianto di depurazione e delle opere accessorie al D.Lgs. 152/99 - Comune di Canosa di Puglia (Ba) - Proponente: Acquedotto Pugliese s.p.a. - Compartimento di Trani.

L'anno 2006 addì 08 del mese di settembre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5743 del 04.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie al D. Lgs. 152/99, nel comune di Canosa (Fg), da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Operativa - Compartimento di Trani -";

- con nota acquisita al prot. n. 6873 del 30.05.2006 la società istante comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti il progetto in esame presso il comune interessato;

- con nota prot. n. 6930 del 05.06.2006 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Canosa a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L. R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 10125 del 25.08.2005 il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive del comune di Canosa attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.06.06 al 15.07.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano per-

venute osservazioni. Con la stessa nota veniva comunicato il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto rientra nell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione, della progettazione e dei lavori di adeguamento al D.lgs. 152/99 degli impianti stessi, ricadenti nell'ambito territoriale n. 3 della Provincia di Bari - Accordo di Programma Quadro - Comparto depurazione.

Il progetto prevede l'adeguamento dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Canosa al D.lgs. 152/99.

In particolare dagli elaborati di progetto si evincono le seguenti previsioni di progetto:

1. Grigliatura: sostituzione della griglia manuale con una a cestello rotante.
2. Equalizzazione - sollevamento liquami - deodorizzazione: realizzazione di un nuovo bacino coperto.
3. Denitrificazione: realizzazione di due nuovi bacini e traslazione della stazione di stacciatura.
4. Stazione di filtrazione a sabbia:
   costruzione di un bacino di accumulo da 300 mc/h, costruzione di u vasca di accumula della acque debatterizzate di 369 m
5. Defosfatazione: realizzazione di una vasca per contenere un serbatoio di 10 mc
6. Disidratazione meccanica: ampliamento del locale disidratazione di 35 mq
7. Sistemazione Area: demolizione del decantatore, realizzazione di nuova viabilità, sistemazione a verde

I lavori di cui sopra andranno realizzati in parte nell'area dell'attuale impianto ed in parte in un'area attigua soggetta a procedura di esproprio.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

✓ Siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, la predisposizione di opportuni schermi antipolveri in quelle situazioni dove il regime dei venti può determinare problemi di dispersione nell'ambiente delle polveri prodotte in cantiere;

✓ siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo nel rinterri;

✓ durante i lavori siano predisposte tutte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga debitamente in conto l'alterazione provvisoria e non, del regime di deflusso delle acque superficiali;

In fase di esercizio:

✓ sia garantita l'assoluta impermeabilità, delle vasche contenenti refluì più o meno bruti, e di tutti i collegamenti tra le varie stazioni di trattamento; al fine di ridurre le possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo;

✓ sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
  - i reflui in uscita;
  - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose;
  - livello di inquinamento della falda, nell'area dell'impianto; (individuando opportunamente pozzi esistenti o realizzandone allo scopo).

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1 -5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n.11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie al D.Lgs. 152/99, nel comune di Canosa (Fg), da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Operativa - Compartimento di Trani -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto. In particolare si segnala la necessità di acquisire il previsto parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di aree vincolate dal PAI;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 403

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Parco eolico in località Montorsi in agro di Volturino (Fg) - Proponente: Ferrovie del Gargano s.r.l.

L'anno 2006 addì 08 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2425 del 28.02.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico in località Montorsi, in agro del comune di Volturino (Fg), proposto da Ferrovie del Gargano S.r.l. - Via Zuppetta, 7/d - Bari

- con nota acquisita al prot. n. 6277 del 18.05.2006 il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia esprimeva "... il proprio nulla osta per quanto di competenza...";

- in data 18.04.2006 la LIPU - Sezione Provinciale di Foggia - e l'Associazione Italia Nostra trasmettevano (oltre i termini previsti dalla norma) delle osservazioni relativamente al progetto in argomento;

- con nota prot. 6502 del 24.05.06 il Settore Ecologia trasmetteva comunque alla società propo-

nente dette osservazioni con invito a fornire le controdeduzioni in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 7122 del 14.06.2006 la società istante trasmetteva documentazione integrativa dalla quale si evinceva, tra l'altro, il parere favorevole dell'amministrazione comunale di Volturino, con relativa presa d'atto della Giunta Municipale (delibera n. 48 del 06.04.06), ed il parere favorevole del Servizio Tecnico del comune di Alberona. Con la stessa nota veniva trasmessa copia del BURP n. 34 del 16.03.06 riportante la pubblicazione dell'avviso di deposito dello Studio di Impatto Ambientale;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 8165 del 04.07.2006 la società istante trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

- con nota acquisita al prot. n. 10374 del 06.09.2006 la società richiedente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito sul quotidiani "La Stampa", "La Gazzetta del Mezzogiorno" ed il "Quotidiano di Foggia", tutti dell'08.03.2006;

➢ il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.07.2006, ha rilevato quanto segue:

L'intervento consiste nella realizzazione di un parco colico costituito da 12 aerogeneratori, della potenza complessiva di 24 Mw, finalizzato alla produzione di energia elettrica destinata ad alimentare la rete ferroviaria. Il proponente è infatti concessionario di servizio di trasporto pubblico sia su rotala che su gomma, prevalentemente svolto nella provincia di Foggia. In particolare, esercisce la linea ferroviaria, a trazione elettrica da 3000 volt, S. Severo-Rodi-Peschici. percorsa da n. 20 coppie di treni giornalieri. Attesa la destinazione d'uso (erogazione di pubblici servizi da parte di esercente di pubblico servizio) della energia prodotta, il progetto non è stato assoggettato alla moratoria disposta al sensi del comma 2 dell'art. 1 alla L.R. n. 9 del 11 agosto 2005. La proposta rientra in un più vasto piano di riconversione del sistema di trasporti gestito in concessione dalle ferrovie del Gargano, che prevede il potenziamento della rete ferroviaria finalizzato ad una riduzione del traffico su gomma. In particolare, la società è concessionaria per la costruzione e l'esercizio della linea ferroviaria Foggia-Lucera, in cui sono previste dall'anno 2007 n. 33 coppie di corse ferroviarie giornaliere, in sostituzione dell'attuale servizio automobilistico composto da n. 30 coppie di autobus/giorno. L'intervento rientra nella categoria B.2.g/3 dell'allegato B.22 della L.R. 11/2001: "Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento", ed è pertanto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Parco eolico non ricade in aree protette nazionali di cui alla L. 394/91, né ricade in area protetta regionale, come definita dalla L.r. 19/97 nè in zone di importanza comunitaria Z.P.S. e S.I.C, come definite dalla Direttive "habitat naturali e direttiva "uccelli selvatici", recepite con DPR 357/97. In ogni caso il proponente ha ritenuto, di sua iniziativa, di assoggettare l''iniziativa a V.I.A. volontaria. Il proponente ha altresì elaborato una Valutazione di Incidenza mirante ad evidenziare gli impatti del parco colico con la vasta area dell'IBA (Importants Birds Areas) Monti della Daunia, all'interno della quale l'intervento ricade.

Quadro di Riferimento Progettuale

In apertura del Capitolo del S.I.A. dedicato al la descrizione del progetto, il proponente espone nel dettaglio quali siano le finalità dell'intervento proposto, documentando con dovizia di particolari e dati, la effettiva destinazione della energia che intende produrre. Vengono quindi illustrate e motivazioni che hanno indotto i progettisti a propendere, nell'ambito delle tecnologie attualmente esistenti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, verso la soluzione dell'eolico piuttosto che del fotovoltaico. Segue una dettagliata descrizione dei diversi componenti dell'impianto, avente la finalità di illustrare come le scelte progettuali (tipologia di torri, loro forma, tipo di verniciatura, ubicazione delle pale e dei cavidotti) siano conformi alle prescrizioni delle linee guida emanate dalla Regione Puglia.

Nelle sue linee essenziali l'intervento prevede:

1. l'installazione di un parco colico da 24 MW di potenza elettrica;
2. la realizzazione di una cabina elettrica di raccolta;

3. la realizzazione di un cavidotto di centrale della lunghezza complessiva di circa 6000 m. posato in opera lungo le strade di servizio.
4. la realizzazione di un cavidotto di interconnessione fra la cabina di raccolta e l'ampliamento della sottostazione di trasformazione elettrica esistente nel comune di Alberona.

Le principali caratteristiche degli aerogeneratori sono:
- Diametro del rotore: 71 m
- Altezza del mozzo: 78 m (Torre in acciaio)
- Velocità del vento di accensione: 2,5 m/s
- Velocità del vento nominale 13,5 m/s
- Velocità del vento di fermo 28-34 m/s
- Livello del suono: 102 Db (A) (previsto)

Per l'accessibilità dei mezzi al sito di impianto, è previsto l'utilizzo di viabilità già esistente e di proprietà del comune di Volturino (strada vicinale Briele, strada vicinale Mezzana-Marano, strada vicinale Monturzo, strada vicinale Monturso-Montorsi, strada vicinale vallone Cupo), integrata da nuovi percorsi interni all'area interessata dalla realizzazione del parco eolico. Le strade interne costituiscono la viabilità per accedere alle piazzole (aree di pertinenza degli aerogeneratori). Le strade di nuova realizzazione si sviluppano per circa 3,3 km, con carreggiata stradale non inferiore ai 4,00 ml di larghezza; mentre le strade esistenti per circa 2,7 km verranno adeguate, dove necessario, alle esigenze dei mezzi di transito, sia per la dimensione della carreggiata, sia per realizzare un'adeguata struttura stradale.

Le strade di servizio e i piazzali saranno realizzati conformemente alle indicazioni di cui ai punti 1.4 e 1.5.4 delle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia". Sia le strade che le aree di piazzola saranno dotate di cunette laterali realizzate con materiale arido naturale, per consentire il drenaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le scarpate saranno stabilizzate mediante opere di ingegneria naturalistica, con la realizzazione di muri a secco, rinverditi con tale e/o mediante viminate, eseguite con paletti in legno di essenza forte, verghe di salice e talee. La cabina elettrica di smistamento è del tipo prefabbricato in CAV ed ha dimensioni massime di 15,00(L) x 3,00(P) x 2,80(H) m. Essa è posizionata nei pressi della strada vicinale Briele e, per migliorarne l'inserimento paesaggistico, sarà rivestita con pannelli del tipo costolato o nervato tinteggiato di colore chiaro. Nel paragrafo relativo all'analisi delle alternative progettuali, il Proponente illustra dapprima quali siano le ragioni che, in generale, rendono la soluzione dell'eolico più competitiva rispetto a quella dell'impiego del fotovoltaico; quindi passa ad analizzare differenti ipotesi di ubicazione degli aerogeneratori e, infine, la alternativa 0 (mancata realizzazione dell'opera).

Vengono quindi descritte con dettaglio le diverse fasi costruttive e le modalità di posa in opera tanto degli aerogeneratori che delle infrastrutture di servizio. In particolare l'impianto verrà realizzato nelle seguenti macrofasi:
1. adeguamento della viabilità esistente, se necessario, e realizzazione degli assi secondari (ossia viabilità di servizio all'interno dell'area) e delle piazzole
2. realizzazione di cavidotti interrati ed infrastrutture elettriche;
3. realizzazione dei plinti di fondazione;
4. messa in opera delle sottostazioni elettriche prefabbricate;
5. montaggio degli acrogeneratori;
6. sistemazione morfologica, regimentazione idraulica di superficie e interventi di rinaturalizzazione.

Dalla lettura del cronoprogramma allegato al progetto si evince che la durata presunta dei lavori è pari a 11 mesi.

La dismissione dell'impianto, prevista dopo 20-25 anni di esercizio, comporterà le seguenti attività:
- smontaggio delle macchine nei vari componenti e trasporto agli impianti di recupero. trattamento e/o rifiuto;
- annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

- ripristino ambientale e delle condizioni originarle del sito, mediante rinverdimento delle piazzole e delle strade di servizio (a meno di futuri riutilizzi).

Conclude il paragrafo la analisi costi ricavi che dimostra ampiamente la redditività dell'investimento.

Quadro di Riferimento Programmatico

✓ Con riferimento agli A.T.E. del PUTT si rileva come l'intervento ricada in aree individuate come "C" e "D" con i cui indirizzi di tutela è compatibile;

✓ Per quanto concerne gli A.T.D. del PUTT, il sito d'intervento è interessato dal vincolo rappresentato nella serie 3 (vincolo idrogeologico); e pertanto è soggetto agli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui all'art. 3.05, integrate con le prescrizioni dì base dell'art. 4 delle norme di attuazione del PUTT stesso. La tipologia di opere proposte è compatibile con tali direttive di tutela.
La porzione ubicata a nord nord-est dell'area in oggetto, è interessata dal vincolo appartenente alla serie 7 usi civici. Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle confermate dai Comuni, come il caso in esame, il Piano individua due regimi di tutela. Il primo riferito alle "terre private gravate per le quali si applicano gli indirizzi di tutela di cui al p.to 1.4 dell'art. 2.02, ossia l'indirizzo di tutela per gli ambiti di valore relativo "D". Il secondo riferito alle "terre di demanio civico", per le quali si applicano gli indirizzi di tutela di cui al p.to 1.3 dell'art. 2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05. L'intervento in esame è coerente con tali indirizzi.
L'area delimitata per la realizzazione dell'impianto colico risulta interessata al suo interno e lungo il confine nord e lungo il versante disposto a sud-est dalla presenza di zone boschive, per le quali si applicano i regimi di tutela di cui all'art. 3.10. Sia le macchine che l'andamento planimetrico del cavidotto interrato sono stati posizionati in modo tale da non interessare direttamente le aree sottoposte al vincolo boschi;

✓ Con riferimento al P.R.G. del Comune di Volturino adottato con Delibera n° 1 del 19.02.2003 del C.C.), l'intervento ricade in area "E";

✓ L'intervento non interessa Zone a Protezione Speciale né aree S.I.C.;

✓ L'intervento ricade all'interno, anche se in zona marginale, dell'Important Birds Areas 126 Monti della Daunia, area classificata di importanza 4/110 dalla L.I.P.U. Come dettagliatamente illustrato nella Valutazione di incidenza, il parco eolico non provoca significative interferenze con l'avifauna.

✓ L'intervento non ricade in Aree Naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 19 del 1997

✓ Per quanto concerne il P.A.I. il sito interessato dalla realizzazione del Parco eolico rientra, per la maggior parte della sua estensione, in un area a pericolosità di frana di classe PG2 definita a pericolosità di frana elevata e, parzialmente, per quanto riguarda il settore SE, nella classe PG3 a pericolosità di frana molto elevata. Si osserva comunque che tutti gli aereogeneratori siano ubicati solo ed esclusivamente in aree ricadenti in classe PG2 e che essi sono stati dotati di fondazioni profonde che, oltre a garantire la stabilità delle torri eoliche, avranno anche la funzione di limitare il rischio da pericolosità di frana dell'area, realizzando la cucitura di eventuali superfici di scorrimento, incrementando la resistenza a taglio lungo le potenziali superfici di rottura.

✓ L'intervento è altresì coerente con gli indirizzi del P.E.A.R.

Quadro di Riferimento Ambientale

Il S.I.A. traccia un dettagliato quadro di riferimento ambientale, supportato da indagini di campo. Particolarmente approfondita appare la caratterizzazione anemometria dell'area in esame, che risulta senza dubbio idonea all'installazione degli aerogeneratori.

Parimenti approfondita è l'analisi della flora e della fauna esistente ed il suo inquadramento nel-

l'ambito delle liste rosse regionali e nazionali ovvero delle schede di Rete Natura.

Molto dettagliata, in quanto ripresa dalla valutazione di incidenza, è la analisi in situ delle specie di volatili esistenti. In particolare in questo paragrafo del SIA: sono censite tutte le coppie di volatili significativi nidificanti nella zona.

In questo capitolo viene ulteriormente ripresa la problematica concernente la individuazione delle rotte migratorie, evidenziando come le traiettorie di queste ultime interessino quote ben più elevate rispetto a quelle di potenziale collisione con gli aerogeneratori.

Valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza, redatta con sufficiente approfondimento e rigore, evidenzia la sostanziale compatibilità tra il parco colico e l'IBA Monti della Daunia.

Lo studio prende in esame gli effetti che sulla fauna presente in loco avrà il nuovo parco eolico, considerando specificatamente gli impatti cumulativi derivanti dalla presenza in zona di altri impianti attivi.

In sostanza nella Valutazione di Incidenza, dopo aver evidenziato come all'interno di ogni area I.B.A. sussistano zone di maggiore e minore significato a seconda delle rotte seguite dal migratori, viene analizzata la posizione di ogni singolo aerogeneratore e valutata la sua compatibilità con le rotte migratorie.

A partire da un attento studio della bibliografia esistente sull'argomento e dal risultati di specifiche indagini svolte in situ, il redattore dello studio (l'ornitologo Dott. Pennacchioni, particolarmente esperto, tanto da aver collaborato ala perìmetrazione di numerose aree protette) dimostra la inesistenza di rotte migratorie significative interferenti con l'impianto.

Impatti Ambientali

In questo capitolo sono dettagliatamente ed analiticamente esaminati gli impatti ambientali attesi in fase di cantiere, esercizio e dismissione del parco eolico.

Il S.I.A. individua abbastanza precisamente i fattori di impatto negativo dell'opera che, Coli riferimento alla fase di esercizio (caratterizzata da impatti continui e sempre presenti) sono:

- occupazione di territorio (coltivato e non);
- alterazione visiva del paesaggio;
- rumore dovuto al movimento delle pale;
- proiezione delle ombre;
- effetti su flora e fauna (soprattutto collisione dell'avifauna);
- interferenze elettromagnetiche.

Vengono altresì analizzati gli impatti con il sistema botanico-vegetazionale, individuando misure di mitigazione consistenti nella deviazione del tracciato di alcune strade, ovvero nella ripiantumazione delle essenze rimosse in fase di cantiere.

In questo paragrafo viene nuovamente affrontata la problematica delle possibili interazioni tra aerogeneratori ed avifauna, giungendo alla conclusione che la tipologia di supporto adottato (si è eliminato il traliccio per scoraggiare le nidificazioni), le caratteristiche della sua colorazione non riflettente, la ridotta velocità di rotazione delle pale, la elevata rumorosità rilevabile nel perimetro di 250 m dalla pala stessa, unitamente alla accurata disposizione degli aerogeneratori, appositamente studiata per ridurre al massimo l' "effetto barriera", rendono estremamente improbabili le collisioni.

La disposizione delle pale eoliche su un semicerchio aperto risulta altresì funzionale a limitare gli impatti cumulativi derivanti dalla presenza in zona di altri impianti

Nel paragrafo si riportano infine i risultati di uno studio di impatto acustico realizzato a partire dal monitoraggio dell'attuale clima acustico del sito.

Le simulazioni numeriche, effettuate per differenti velocità del vento, hanno consentito di evidenziare come la rumorosità indotta dal parco eolico risulti non percepibile in quanto inferiore al rumore di fondo esistente.

Una volta individuati qualitativamente i diversi impatti (negativi e positivi), gli estensori dello studio procedono alla valutazione analitica dell'impatto ambientale dell'intervento di progetto, confrontandolo con l'alternativa 0.

La quantificazione numerica degli impatti è effettuata individuando il rango ed il peso di ciascuno di essi secondo criteri tratti dalla letteratura tecnica specialistica.

Il risultato finale porta ad individuare un impatto complessivamente positivo dell'intervento.

Opere di mitigazione

Oltre agli aspetti già analizzati (disposizione planimetrica, tipologia di supporto, ridotta velocità di rotazione, utilizzo di vernici non riflettenti, studio del tracciato della viabilità dì servizio, realizzazione dell'elettrodotto interrato), la mitigazione degli impatti ambientali è stata perseguita mediante la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica in corrispondenza delle piazzole che ospitano ciascun aerogeneratore. In particolare le scarpate al piede sono protette con l'impiego di viminate. Il quadro economico di progetto prevede lo stanziamento di circa Euro 67.000 per opere di mitigazione e ripristino ambientale.

Osservazioni

L'impianto proposto, per la sua natura e consistenza, non è certamente privo di impatti, la cui esistenza, tra l'altro, viene evidenziata dagli stessi estensori del S.I.A. Occorre tuttavia rilevare come l'intervento, destinato esclusivamente ad autoproduzione di energia elettrica, si inserisca in un lodevole programma di minimizzazione dell'impatto ambientale complessivo del sistema di trasporto gestito dalla ferrovie del Gargano, con riduzione di impiego di mezzi alimentati da combustibili fossili a favore di soluzioni che privilegino l'energia rinnovabile. Lo studio di impatto ambientale, redatto conformemente alle prescrizioni normative per quanto concerne forma e contenuti, risulta sufficientemente approfondito, ed analizza con dettaglio alcune problematiche sensibili come quella dell'impatto sulla viabilità esistente, fornendo indirettamente risposta ad un aspetto richiamato dalla provincia di Foggia la quale, nell'assentire il proprio nulla osta all'intervento, richiama la necessità di verificare le modalità di realizzazione dello stesso in considerazione della consistenza della viabilità esistente. Ulteriori spunti di approfondimento sono contenuti nelle risposte fornite dagli estensori del S.I.A. e della valutazione di Incidenza alle osservazioni pervenute da parte della L.I.P.U. e di Italia Nostra. Le osservazioni contengono alcune asserzioni di principio (come ad esempio disquisizioni sull'impiego del fotovoltaico in alternativa all'eolico, la coerenza tra l'impiego di energia colica ed i contenuti del protocollo di Kioto ecc.) ed altre di merito. Tra queste ultime si cita la contestazione circa il mancato rispetto da parte del proponente delle distanze minime indicate dalle linee guida emanate dalla regione Puglia tra alcune pale e l'area urbana di Volturino. I progettisti rilevano come le linee guida, con le loro numerosissime prescrizioni, rappresentino appunto una guida nella progettazione e che il mancato rispetto di tale distanza (800 m invece dei prescritti 1000) sia imputabile alla necessità di minimizzare l'impatto complessivo dell'opera.

Un'altra osservazione riguarda presunte inesattezze circa la produttività dell'impianto e circa la adeguatezza della stazione anemometria utilizzata per il micrositing: gli estensori del S.I.A. ed il C.E.S.I. forniscono chiarimenti in merito. Un aspetto di maggior rilevanza è costituito dalla contestazione mossa nei confronti dei progettisti i quali, secondo le associazioni interroganti, avrebbero dovuto effettuare la valutazione di impatto ambientale con riferimento non solo al proprio parco eolico inserito nell'ambito degli impianti esistenti, ma considerando anche tutti gli altri interventi proposti sulla medesima area. Condivisibile appare la risposta fornita dagli estensori del S.I.A. che reputano non logico considerare vincolanti, per un intervento attualmente in avanzata fase progettuale, proposte effettuate da altri soggetti per le quali non risulta ancora avviato l'iter approvativo e, talvolta, non supportate neanche da un progetto preliminare. Precise e puntuali sono le risposte fornite dal Dott. Pennacchioni alle osservazioni relative alla valutazione di Incidenza.

L'estensore dello studio, tralasciando di replicare alle pesanti considerazioni di natura personale contenute nelle missive miranti a screditarne la credibilità professionale, risponde nel merito a tutte le questioni riguardati la compatibilità dell'intervento con l'area IBA.

- Alla luce di quanto sopra rappresentato, ed anche in considerazione che l'intervento è finalizzato ad autoproduzione di energia elettrica da parte di un gestore di un pubblico servizio allo scopo di avviare un processo di riconversione che miri alla riduzione del trasporto su gomma a favore di quello su ferro, il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento con le seguenti prescrizioni:

✓ In fase di progettazione esecutiva sia valutata la possibilità di riposizionare le pale più vicine all'abitato riportandole ad una distanza rispettosa delle indicazioni contenute nelle linee guida della Regione Puglia;
✓ Atteso che l'area interessata dall'impianto ricade in zona PG2 del PAL il proponente provveda ad acquisire la necessaria autorizzazione da parte della Autorità di Bacino.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.07.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco colico in località Montorsi, in agro del comune di Volturino (Fg), proposto da Ferrovie del Gargano S.r.l. - Via Zuppetta, 7/d - Bari -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 settembre 2006, n. 404

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione díIncidenza - Ampliamento attività sportiva nel comune di Porto Cesareo (Le) - Proponente: Miccoli Domenico.

L'anno 2006 addì 08 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12980 del 14.11.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente la realizzazione di un ampliamento di un'area con adeguamento dell'impianto sportivo preesistente mediante la realizzazione di una pista paddock di locali officina

muniti di propri servizi igienici, di locali di pronto soccorso, di segreteria e servizi igienici e di un allungamento per l'attività sportiva della pista di go-kart in località Serricelle, nel Comune di Porto Cesareo (Le), da parte del Sig. Miccoli Domenico - S.T. Piazzola, 78 - Veglie (Le) -;

- con nota prot. n. 406 del 17.01.2006 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Porto Cesareo a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento in argomento ed a far conoscere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 1132 del 01.02.2006 il Sindaco del comune interessato trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nel tempi (dal 06.12.05 e per successivi trenta giorni) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole espresso con Delibera di Consiglio comunale del 02.02.05;

- nella seduta del 07.07.2006, il Comitato Regionale per la V.I.A ha rilevato quanto segue:

L'intervento proposto ha ottenuto il nulla-osta forestale per i movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico a condizione che le aree riservate a parcheggio, quelle pedonali e di sosta siano permeabili. Sono stati acquisiti il parere favorevole in linea tecnico-sportiva del Comitato Olimpico Provinciale di Lecce ed i pareri favorevoli dell'A.S.L. Le/1 S.I.S.P.-S.I.A.N. S.P.E.S.A.L. ed il parere di conformità ex art. 2 del D.P.R. 37/98 rilasciato ai soli fini antincendio del Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Lecce.

Dalla relazione-parere del Responsabile del Settore V del comune di Porto Cesareo si evince che l'area di intervento ricade in parte nell'ambito del sito di importanza comunitaria denominato Palude del Conte e Duna di Punta Prosciutto - Zona 2 (fascia di protezione) del Parco Naturale Regionale "Palude del Conte e Zona Costiera dovrà richiedere la deroga alla norma si salvaguardia prevista con l'istituzione del Parco, chiedendo il nulla osta all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ecologia, così come previsto dal comma 5, art. 10 del Disegno di Legge di istituzione del Parco.

L'intervento proposto, riguardante l'ampliamento e l'adeguamento di un impianto sportivo esistente, può configurarsi fra quegli interventi per i quali vi è un interesse pubblico della collettività amministrata dagli Enti pubblici. Integra e migliora l'attuale offerta dei servizi della località turistica, nonché la convenienza in termini di immagine e di pubblicità rispetto che ne deriva al territorio ed alla collettività. L'opera in argomento rispe4tta le norme in materia di tutela paesaggistica (art. 14, D.P.R. 380/01) e la regolarità tecnica sotto il profilo urbanistico della zona interessata dall'intervento i cui lotti sono censiti alle particelle nn. 1850-1851-158-152, sono tipizzati come zona E1, in agricole normali, dove le relative N.T.A. prevedono fra l'altro Attrezzature sportive e ricreative e servizi di pubblica utilità.

Il 22-03-02 il comune di Porto Cesareo rilascia una concessione edilizia in sanatoria n. 51 per cui la pista attualmente si estende per una distanza di circa 670 m. e si presenta bene asfalta e con rettilinei e curve sviluppate secondo le norme vigenti. Nel complesso è presente una mini pista gokart. Il tracciato di gara sarà sviluppato secondo la circolare del Ministero Turismo e Spettacolo dove nessuna parte della pista sarà tracciata con un dislivello superiore al 2%, le curve non avranno un raggio superiore ai 22 m. ed un dislivello superiore al 2%, è prevista ai fini della sicurezza lungo tutta la pista una faccia di rispetto coperta di un9o strato di sabbia, così come lungo tutti i percorsi è prevista una recinzione fissa di tipo pastorale per impedire il passaggio di estranei in zone non controllate dagli addetti alla pista, inoltre un cordolo nella parte esterna del tracciato segnerà soprattutto le curve della pista. La zona riservata al pubblico oltre ad avere una distanza minima del tracciato avrà una striscia non inferiore ai 2 m. di distanza. In conclusione 13 intervento lo si progetta attenendosi all'art. n. 30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, secondo la circolare del Ministero Turismo e Spettacolo n. 8912 datato 20.12.1961 ed inoltre secondo quanto

previsto dalle N.S.K. n. 4 del Regolamento Nazionale Karting;

- considerato quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le per la VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, purchè venano rispettate le seguenti condizioni:

  ✓ che i locali officina e deposito go-karts abbiano una pavimentazione idonea tale da far convogliare le acque di lavaggio con i residui eventuali di benzina ed eventualmente4 le perdite di olio in appositi sistemi di raccolta tali da poter successivamente essere trattati prima dello smaltimento mediante gli impianti di disoleazione;

  ✓ in fase di esercizio predisporre il piano dei rilievi fonometrici per la verifica dell'impatto acustico;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. e i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.07.2006, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente la realizzazione di un ampliamento di un'area con adeguamento dell'impianto sportivo preesistente mediante la realizzazione di una pista paddock di locali officina muniti di propri servizi igienici, di locali di pronto soccorso, di segreteria e servizi igienici e di un allungamento per l'attività sportiva della pista di go-kart in località Serricelle, nel Comune di Porto Cesareo (Le), proposto dal Sig. Miccoli Domenico - S.T. Piazzola, 78 - Veglie (Le) -, escluso dalle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 407

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in località Martine - Comune di Castrignano del Capo (Le) - Proponente: Energia Viva s.a.s.

L'anno 2006 addì 13 del mese di settembre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4620 del 03.04.2006, veniva trasmessa, al sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Martine, nel Comune di Castrignano del Capo (Le), da parte della Energia Viva S.a.s. - Via S. Teodoro, 18 - Ugento (Le), impianto escluso da quanto previsto dalla L.R. 11.08.2005 n. 9;

- con nota prot. n. 5919 del 15.05.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Castrignano del Capo ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 7380 del 19.06.2006 l'amministrazione comunale interessata trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 20.04.06 al 19.05.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole fatta salva la verifica di compatibilità paesaggistica;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 9516 del 10.08.06 il comune di Castrignano del Capo precisava che: "... in data 07.07.2006 con prot. 6981 è stata rilasciala autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed art. 5. 01 delle N.TA. DEL putt paesaggio, inviata alla Soprintendenza in pari data per la ratifica di competenza (art. 159 c. 3 D.Lgs. 42/2004), non essendo l'intervento soggetto a Studio di impatto paesaggistico ai sensi dell'art. 4.02 delle suddette N.T.A. in quanto assoggettato a procedura di VIA.";

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che:

Il progetto prevede l'installazione di n. 3 aerogeneratori di piccola taglia per una potenza complessiva di 60 KW, con un'altezza di circa 18 metri, diametro del rotore 8 metri, distanza reciproca 30 metri. Il calcolo della gittata massima è pari a 60 metri.

L'area risulta destinata ad uso agricolo.

Il materiale riveniente dallo scavo sarà riutilizzato nella stessa area. Le rocce saranno conferite a discarica pubblica autorizzata.

I cavidotti saranno interrati. La fondazione sarà interrata rispetto alla quota di campagna e ricoperta con terreno vegetale rinveniente dallo scavo.

Alla fine del cielo di vita dell'impianto (circa 20 anni) è prevista la rimozione degli aerogeneratori e il ripristino del sito.

L'edificio più vicino dista circa 200 metri dall'impianto.

L'impatto acustico è trascurabile perchè già a 100 metri di distanza il rumore no supera 145 dB.

Per la posa degli aerogeneratori non saranno estirpati alberi.

• Atteso che:
  ✓ il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo (eccezion fatta per il vincolo Pp0 la ex 1497 per il quale è in corso la relativa verifica di compatibilità paesaggistica, il cui iter non è ancora concluso);
  ✓ che l'area di progetto è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche:

si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori con le seguenti prescrizioni:

• sia assicurato che l'eventuale eccesso di mate-

riale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

- sia prevista la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- non siano espiantati alberi;

- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta. freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992. Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere a7ggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica in località Martine, nel Comune di Castrignano del Capo (Le), da parte della Energia Viva S.a.s. - Via S. Teodoro, 18 - Ugento (Le), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 408

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ampliamento attività produttiva dellíattività industriale dello stabilimento Magneti Marelli Powertrain s.p.a. - Proponente: Magneti Marelli Powertrain s.p.a.

L'anno 2006 addì 13 del mese di settembre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4604 del 03.04.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'ampliamento attività produttiva dell'attività industriale dello stabilimento Magneti Marelli Powertrain S.p.A., proposto dalla Magneti Marelli Powertrain S.p.A - Via delle Ortensie, 15/17 - Modugno (Ba) -;

- con nota prot. n. 5975 del 16.05.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitava l'amministrazione comunale di Modugno ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 10108 del 25.08.2006 l'amministrazione comunale di Modugno attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 04.07.06 al 03.08.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 10409 dell'08.09.2006 il Dirigente del X Settore - Ambiente e Qualità della Vita - trasmetteva il aprere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto è candidato a finanziamento nell'ambito della misura 4.18 del POR Puglia 2000-2006 "Contratti di programma" per un importo di 49.605.000.

L'obiettivo del l'investimento proposto dalla società consiste nel rafforzamento di alcune linee produttive già esistenti presso lo stabilimento di Modugno (BA) e l'avvio, presso lo stesso stabilimento, di nuove produzioni. Le motivazioni strategiche del l'investimento sono state individuate dalla società nella volontà di:

- introdurre la linea di prodotto relativa al sistema di iniezione diesel (di cui l'azienda attualmente produce esclusivamente la centralina di controllo);

- rafforzare la presenza nei sistemi di iniezione a benzina sviluppando le applicazioni ad alta pressione GDI;

- rafforzare la propria posizione di leadership nella produzione del cambio robotizzato (selespeed) tramite lo sviluppo di nuove applicazioni (mecatronico e proton) rivolte, in particolare, al Gruppo Fiat, Peugeot e Renault.

Gli investimenti sulle nuove linee di produzione riguarderanno:

- produzione della pompa ad alta pressione per sistema d'iniezione diesel (Euro 3.640.000);

- produzione dell'elettroiniettore per sistema d'iniezione diesel (Euro 25.700.000);

- produzione dell'elettroiniettore ad alta pressione per sistemi GDI, iniezione diretta a benzina (Euro 12.415.000).

Il potenziamento della linea produttiva già esistente sarà rivolto invece al miglioramento del

sistema di produzione del cambio selespeed attraverso:

- l'installazione della nuova linea di montaggio riferita al modelli proton e mecatronico (Euro 5.000.000);

- produzione di componenti meccanici per il cambio selespeed (Euro 2.850.000). Il programma d'investimenti riguarderà essenzialmente la produzione del sistema di asservimento, composto da un gruppo elettro-idraulico montato direttamente sulla scatola del cambio.

Si specifica che il dispositivo selespecd è un sistema che robotizza il cambio attraverso l'automatizzazione delle sequenze di selezione e di innesto e l'ottimizzazione dei tempi di cambiata. Gli obiettivi del sistema sono il miglioramento delle prestazioni delle componenti della trasmissione meccanica manuale e l'aumento della sicurezza di guida attraverso un controllo diretto che prevenga gli errori del conducente.

Gli investimenti industriali oggetto delle agevolazioni saranno rappresentati per circa il 95% dall'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, per circa il 4% in opere murarie consistenti nella realizzazione di tre camere bianche ad ambiente controllato corredate da un locale di servizio e di pavimentazione industriale ed, infine, per circa l'1% da spese di progettazione ingegneristica degli impianti e macchinari. In particolare, le camere saranno adibite alle operazioni di montaggio della pompa ad alta pressione del sistema diesel, dell'elettroiniettore del sistema diesel e dell'elettroiniettore del sistema benzina ad alta pressione.

Le caratteristiche delle camere bianche (clean room) sono:

POMPA PER SISTEMI DI INIEZIONE DIESEL

Camera bianca Mq. 750 circa
Locale di servizio Mq. 250 circa

ELETTROINIETTORE PER SISTEMI DIESEL

Camera bianca Mq. 1.000 circa
Locale di servizio Mq. 350 circa

ELETTROINIETTORE PER SISTEMI BENZINA GDI

Camera bianca Mq. 750 circa
Locale di servizio Mq. 250 circa

TOTALE

Camere bianche Mq. 2.500 circa
Locali di servizio Mq. 850 circa

E' previsto anche un programma di R&S finalizzato allo studio di componenti innovativi per sistemi avanzati di iniezione per motori diesel ed, in particolare, dell'elettroiniettore e della pompa ad alta pressione. Il progetto di R&S ammonterà ad Euro 13.465.672, di cui circa un terzo (Euro 4.800.000) per attività di ricerca industriale e la restante parte (Euro 8.665.672) per attività di sviluppo precompetitivo.

Infine, è stato pianificato un programma di formazione suddiviso in due distinti progetti. Il primo volto alla qualificazione dei 291 neo-assunti addetti alle linee produttive (Euro 1.991.000) ed il secondo rivolto ad aumentare le conoscenze di 21 ricercatori (11 neo-assunti) collegati al programina di ricerca e sviluppo (Euro 343.000).

- per quanto sopra rilevato ed anche in considerazione della circostanza che trattasi di intervento su uno stabilimento già esistente, insediato in zona industriale completa di ogni infrastruttura, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

  ✓ siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.) in fase di cantiere;

  ✓ siano adottate tutte le misure per attenuare l'inquinamento acus tìco prodotto dal macchinari durante i processi produttivi, attraverso l'adeguata allocazione delle macchine, l'utilizzo di macchine a bassa rumorosità, la cofanatura di quelle più rumorose, la posa in opera di sistemi antivibranti, ecc;

✓ sia garantita l'idonea, procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;

✓ siano realizzati i sistemi di abbattimento del carico inquinante dei reflui con particolare riferimento a quelli necessari per l'impianto di cromatura;

✓ siano installati i sistemi di controllo, indicati in relazione, per monitorare il processo di cromatura e oestire eventuali disfunzioni

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabìli di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

• di ritenere il progetto concernente l'ampliamento attività produttiva dell'attività industriale dello stabilimento Magneti Marelli Powertrain S.p.A., proposto dalla Magneti Marelli Powertrain S.p.A - Via delle Ortensie, 15/17 - Modugno (Ba) -, escluso dalle procedure di V.l. A. per tutte le motivazioni e cori tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 409

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di una struttura alberghiera nel Comune di Mandria (Ta) - Proponente: Messapi Tour s.r.l.

L'anno 2006 addì 13 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13754 del 28.11.05

veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura alberghiera (cat. 4 stelle) in loc. Masseria Li Surii, nel Comune di Manduria (Ta), da parte della Messapi Tour S.r.l. - Piazza Marconi, 2 c/o Sig. Menza Fernando - Pulsano (Ta) -;

- con nota prot. n. 119 del 09.01.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Manduria ad esprimere il parere di competenza, al sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 5643 del 27.04.2006 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che:

"...Per l'intervento proposto non si può esprimere parere favorevole poiché il P.R.G. prevede specificatamente aree destinate ad attrezzature turistiche e tali aree sono in gran parte tuttora inedificate e per tali motivi non si ritiene poter accogliere la richiesta di convocazione della conferenza di servizi...";

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute è emerso quanto segue:

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura alberghiera cat. 4 stelle costituita da:

- Piano terra esistente da ristrutturare destinato a: reception, sala ristorante e servizi.

- Piano terra in ampliamento destinato a: servizi cucina, servizi di supporto piscina, e 16 stanze (54 posti letto)

- Piano primo esistente da ristrutturare destinato a 6 stanze (11 posti letto)

- Piano primo in ampliamento destinato a 20 stanze (70 posti letto)

La struttura ricettiva sarà completata con servizi quali: sala convegni, mostra perinanente, ristorazione, piscina e trattamento benessere.

Dati di progetto
- Superficie lotto 205260 mq
- Superficie complessiva coperta 4333,00 mq
- Volume totale 15075,80 + 6922,00 mc
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,107 mc/mq

Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la dimensione dell'intervento, e le relative interferenze con le componenti ambientali. Particolarmente critici appaiono gli aspetti legati, alla pressione antropica indotta, e al trattamento del reflui.

L'analisi degli impatti potenziali è sufficientemente completa per livello di approfondimento, e per ciò che riguarda l'individuazione delle opere di mitigazione.

L'area interessata dall'intervento non ricade in aree soggette a vincoli ne pSIC, ZPS.

• Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  - che sia verificato, in fase esecutiva, il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la conformità dell'impianto in progetto in relazione al carico dell'intera struttura a regime e che sia inoltre garantito lo smaltimento dei fanghi secondo le normative vigenti;

  - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;

  - adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del

12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, ßono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, i-accolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri-, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.),

- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;

- che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;

- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);

- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e Finquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);

- che sia realizzata lungo il perimetro dell'area di intervento una opportuna barriera di verde, atta a limitare gli impatti visivi, e che la stessa sia periodicamente manutenuta.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera (cat. 4 stelle) in loc. Masseria Li Surli, nel Comune di Manduria (Ta), proposto dalla Messapi Tour S.r.l. - Piazza Marconi, 2 c/o Sig. Menza Fernando -Pulsano (Ta), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera, il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2006, n. 410

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in località Serro di Luca - Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) - Proponente: Rosa dei Venti 2 s.r.l.

L'anno 2006 addì 13 del mese di settembre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficìo V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11371 del 10.11.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte colica e delle relative opere connesse ed infrastrutture in località Serro di Luca, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), da parte della Rosa dei Venti 2 S.r.l. - Via Calabritto, 20 - Napoli -;

- con nota prot. n. 12304 del 06.12.2004 il Settore Ecologia comunicava all'impresa proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava F amministrazione comunale di Rocchetta Sant'Antonio ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita la prot. n. 12923 del 17.12.2004 la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati presso il Comune di Rocchetta Sant'Antonio;

- con nota acquisita al prot. n. 440 del 13.01.2005 il predetto comune precisava che la società "... non ha stipulato alcuna convenzione con il nostro comune; l'area d'intervento è stata concessionata ad altra società con cui il comune ha stipulato convenzione; il TAR Puglia ha respinto sia come sospensiva, sia nel merito, il ricorso dalla predetta società presentalo dalla predetta società al diniego del nostro ufficio tecnico al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della centrale eolica...;

- con nota prot. n. 520 del 18.01.2005 il Settore Ecologia, a seguito di quanto comunicato dal Sindaco di Rocchetta Sant'Antonio ed attesa la dichiarata impossibilità di realizzare l'impianto eolico proposto, comunicava al proponente l'archiviazione della pratica;

- con nota acquisita al prot. n. 4131 del 24.03.2005 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli trasmetteva l'atto di significazione, diffida e messa in mora ed accesso ai documenti al fine di revocare e/o ritirare l'archiviazione della pratica comunicata con nota n. 520 del 18.01.05;

- con nota prot. n. 4237 del 25.03.2005 il Settore Ecologia riscontrava la nota di cui al punto precedente evidenziando l'assenza agli atti dell'attestazione dell'avventita pubblicazione ed il parere dell'Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (tranne la comunicazione in precedenza citata), atti questi indispensabili e propedeutici alla espressione del parere ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 6306 del 19.05.2005 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli inviava copia della nota del comune di Rocchetta S.

Antonio con cui era stato trasmesso l'avviso di deposito e richiedeva la riattivazione del procedimento onde consentire l'estinzione del giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia;

- con nota raccomandata prot.6876 del 30.05.05 (trasmessa per conoscenza anche al comune) pertanto il Settore Ecologia, esaminata tutta la documentazione progettuale trasmessa, e rilevata tutta una serie di carenze documentali, richiedeva alla Società atti integrativi indispensabili per la formulazione del parere;

- con nota acquisita al prot.8637 del 15.07.05 il Settore legale e Contenzioso della Regione Puglia trasmetteva l'ordinanza n.513/2005 con cui il TAR Puglia - sede di Bari - dava atto "della suindicata domanda incidentale di sospensione";

- con raccomandata prot. 2252 del 22.02.06 il Settore Ecologia, non avendo ricevuto riscontro alcuno alla nota di cui al punto precedente, comunicava l'archiviazione della pratica;

- con nota acquisita al prot.5942 del 15.05.06 l'avv. Sante Nardelli faceva rilevare che la nota 6876 di richiesta di chiarimenti, per mero errore materiale, era pervenuta ad altra società e richiedeva pertanto di portare a compimento il procedimento attivato;

- con nota prot. 7405 del 19.06.06 pertanto il Settore Ecologia sollecitava al comune di Rocchetta S. Antonio l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione ed il parere dell'amministrazione;

- con nota prot. n. 8417 del 10.07.2006 lo Studio Legale Avv. Sante Nardelli comunicava che in data 26.06.2006 la Società Rosa dei Venti 2 S.r.l. aveva provveduto a depositare presso l'Amministrazione Comunale di Rocchetta S. Antonio i documenti integrativi già depositati presso il Settore Ecologia e con ulteriore nota acquisita al prot.8416 del 10.07.06 la Società faceva pervenire documentazione integrativa al progetto;

- con nota acquisita al prot. n. 8705 del 18.07.2006 il Responsabile del 3° Settore Assetto del Territorio/Attività Produttive del comune di Rocchetta Sant'Antonio trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.01 al 05.02.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento proposto reso in data 26.06.06 per tutte le motivazioni nella stessa nota esplicitate;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che:

Il progetto presentato dalla società "Rosa dei venti 2 s.r.l." prevede l'installazione di 8 turbine della potenza nominale di 850 kw ciascuna in località "Serra di Luca".

Il progetto ha parere negativo del comune di Rocchetta Sant' Antonio che, con nota prot. n. 440 del 13/01/2005, ed ulteriore nota del 26.06.06, fa presente che:

- La predetta società non ha stipulato alcuna convenzione con il comune;

- L'area di intervento è stata concessionata ad altra società con cui il comune ha stipulato convenzione;

- Il TAR Puglia ha respinto sia come sospensiva, sia nel merito, il ricorso presentato dalla predetta società al diniego dell'ufficio tecnico comunale al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della centrale eolica.

Dal punto di vista tecnico - ambientale la relazione di progetto e le tavole fornite sono estremamente lacunose ed imprecise e non risultano adeguate alle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" (BURP n. 33 del 18.03.2004). Pertanto per poter effettuare la valutazione tecnico - ambientale del progetto è stato richiesto l'adeguamento, per forma e contenuti, alle indicazioni riportate nelle suddette Linee Guida e in particolare sono state richieste le seguenti integrazioni:

- campagna anemometrica specifica della durata di almeno un anno (eventualmente integrata da una simulazione con dati storici compatibili) e la corrispondente previsione dei giorni di funzionamento dell'impianto (PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici);

- Chiara ubicazione dell'impianto rispetto alle aree critiche dal punto di vista naturalistico (PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico);

- indicazione della lunghezza delle strade di nuova costruzione (PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra);

- produzione di una carta delle interferenze visive in cui siano cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.) e che tenga conto degli impianti già esistenti o previsti nel comune dì Rocchetta Sant'Antonio (PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico);

- Valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio e sulla possibilità che si determini un "effetto selva" con gli altri impianti già autorizzati dal comune di Rocchetta Sant'Antonio (PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico);

- al fine di valutare gli impatti sulla vegetazione è necessaria la carta della vegetazione in scala 1:10.000 con l'ubicazione dei singoli aerogeneratori (PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi);

- Individuazione carto-rafica in scala adeguata dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

- valutazione degli impatti cumulativi su flora, fauna (in particolare avifauna e chirotteri) ed ecosistemi, del tutto assenti negli studi forniti (PUNTI 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3);

- studi specifici relativi alla perturbazione del campo aerodinamico (PUNTO 1.7 Perturbazione del campo aerodinamico);

- indicazione del punto di consegna alla rete elettrica e del relativo tracciato di collegamento (PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni);

- Dati digitali relativi a:
  - localizzazione delle pale (punti)
  - viabilità esistente (linee)
  - tratti di strade esistenti da adeguare (linee)
  - strade da realizzare (linee)
  - tracciato del collegamento alla RTN previsti (punti e linee)
  - rete elettrica esistente (linee)
  - cabine da realizzare

  georiferiti nel sistema di riferimento cartografico Gauss - Boaga secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida (PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza);

- Calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza);

- Profili altimetrici e sezioni tipo relativi alle strade di accesso all'impianto (PUNTO 23 Norme tecniche relative alle strade);

- Indicare se la presenza fisica del cantiere preclude l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti durante le fasi di cantiere e indicare se il progetto prevede l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette. (PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere)

- Le basi cartografiche dovranno seguire i requisiti minimi indicati al PUNTO 4.1 delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia".

E' stato inoltre precisato alla ditta proponente che l'eventuale parere di esclusione dalla procedura di VIA è in ogni caso subordinato all'adozione di uno schema di convenzione conforme a quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; e che in particolare preveda:

- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;

- una fideiussione, pari a non meno del 2% del valore, dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;
- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- l'impegno a dimettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI

Il proponente ha integrato la documentazione attraverso la presentazione di:

- Valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio
- Evoluzione dell'ombra giornaliera
- Calcolo della gittata massima in caso di rottura
- Elettrodotti, campi elettromagnetici ed interferenze sulle telecomunicazioni
- Analisi anemometrica
- Tavola Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico
- Tavola Inquadramento generale del progetto
- Tavola Localizzazione degli aerogeneratori
- Tavola Occupazione del territorio infrastrutture stradali e piazzole di manovre
- Tavola Impatto visivo - Intervisibilità
- Tavola Visuali Paesaggistiche
- Tavola Carta della Vegetazione
- Tavola Norme Territoriali ed Urbanistiche
- Tavola Profili altimetrici e sezioni tipo relativi alle strade di accesso all'impianto
- Tavola Indicazione del punto di consegna alla rete elettrica e del relativo tracciato di collegamento
- Dati digitali di progetto
- Studio di assoggettabilità a VIA

Da una prima analisi della documentazione fornita si evidenzia che gli elaborati "analisi anemometrica, evoluzione dell'ombra giornaliera e calcolo della gittata massirna" sono stati redatti in lingua diversa da quella italiana, non consentendo così una valutazione degli stessi.

Dall'analisi della documentazione e della cartografica si evidenzia che:

- L'area di progetto dista circa 500 metri dal SIC Valle d'Ofanto - Lago di Capaciotti ed è destinata ad uso agricolo
- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area-soggetta a vincolo idrogeologico (Pp03)

- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area soggetta a vincolo Pp09 Zona Gestione Sociale

- L'area di progetto è collocata in un contesto dove sono già presenti una serie di impianti installati e funzionanti; dista circa 1 km da un parco eolico realizzato lungo il confine con Lacedonia, circa 1,5 km da un parco eolico realizzato in località Mezzana, circa 2 km da un parco in corso di autorizzazione in località Masseria di Pirro, lungo il confine con il comune di Candela

- Il progetto, come evidenziato dall'Amministrazione Comunale, è localizzato in area già interessata da altra società per la realizzazione di un impianto eolico, con cui il Comune ha già stipulato apposita convenzione;

- Il cavidotto da realizzare per il collegamento alla stazione elettrica di Lacedonia è lungo circa 12 km, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida e attraversa un'area classificata a pericolosità frana PG1

- L'aerogeneratore n. 7 è collocato su crìnale come individuato da PUTT (Pp 10), in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida

- Gli aerogeneratori n. 1, 2, 6, 7 e 8 non rispettano il minimo di 3D di distanza reciproca previsto dalle Linee Guida: il diametro del rotore è di 52 metri, la distanza reciproca tra gli aerogeneratori in questione è inferiore a 156 metri

- Gli aerogeneratori da 850 kw ciascuno sono tecnologicamente superati; la stessa potenza elettrica potenzialmente sviluppata dagli 8 aerogeneratori in questione potrebbe, con le attuali tecnologie, essere prodotta da soli tre aerogeneratori, con un evidenti vantaggi in termini di analisi costi (impatti ambientali)/benefici (energia rinnovabile prodotta)

- L'aerogeneratore n. 5 dista circa 100 metri da bosco vincolato Pp04b Macchie

Atteso che:

- gli aerogeneratori n. 1, 2, 6, 7 e 8 non rispettano il minimo di 31) di distanza reciproca previsto dalle Linee Guida;

- l'aerogeneratore n. 7 è collocato su crinale come individuato da PUTT (Pp 10), in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida;

- Il progetto, come evidenziato dall'Amministrazione Comunale che ha rilasciato parere negativo, è localizzato in area già interessata da altra società per la realizzazione di un impianto eolico, con cui il Comune ha già stipulato apposita convenzione;

- Il cavidotto da realizzare per il collegamento alla stazione elettrica di Lacedonia è lungo circa 12 km, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida e attraversa un~area classificata a pericolosità frana PGI;

- L'aerogeneratore n. 5 dista circa 100 metri da bosco vincolato Pp04b Macchie;

- L'area di progetto è collocata in un contesto dove sono già presenti una serie di impianti installati e funzionanti; dista circa 1 km da un parco eolico realizzato lungo il confine con Lacedonia, circa 1,5 km da un parco colico realizzato in località Mezzana, circa 2 km da un parco in corso di autorizzazione in località Masseria di Pirro, lungo il confine con il comune di Candela;

- Tutti gli aerogeneratori ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico (Pp03);

- Gli elaborati "analisi anemometrica, evoluzione dell'ombra giornaliera e calcolo della gittata massima" sono stati redatti in lingua diversa da quella italiana, non consentendo così una corretta valutazione degli stessi;

- Gli aerogeneratori da 850 kw ciascuno sono tecnologicamente superati; la stessa potenza elettrica potenzialmente sviluppata dagli 8 aerogeneratori in questione potrebbere, con le attuali tecnologie, essere prodotta da soli tre aerogeneratori, con un evidente vantaggi in termini di analisi costi (impatti ambientali) / benefici (energia rinnovabile prodotta);

✓ si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che permette di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consente una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse ed infrastrutture in località Serro di Luca, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), da parte della Rosa dei Venti 2 S.r.l. - Via Calabritto, 220 - Napoli -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza